SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 marzo 2006.

Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania.

06A03058

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2006-SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

06A02719

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 6 marzo 2006, n. **115.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Sovvenzione comunitaria

1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria qui di seguito denominati "le Parti"

- CONSIDERATA la Dichiarazione congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e del Ministro federale dei Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco del 1° aprile 2003;

- CONSIDERATO il Memorandum firmato il 10 settembre 2003 a Roma, relativo all'accordo tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ed il Ministro federale dei Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;

- CONSIDERATO l'accordo politico raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del 5 dicembre 2003 in ordine alla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea di trasporto;

- DESIDEROSI di promuovere il potenziamento del traffico ferroviario sull'asse del Brennero, che prevede anche la costruzione di un tunnel di base del Brennero quale condizione imprescindibile ed essenziale per una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e le popolazioni dei territori attraversati;

- CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relative linee di accesso potrà migliorare notevolmente le comunicazioni tra le Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il nord dell'Europa;

- DESIDEROSI di contribuire all'espansione delle relazioni e degli scambi fra i paesi europei e in particolare fra gli Stati membri dell'Unione Europea;

- DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei di Corfù, Essen e Dublino, nonché il progetto incluso nell'elenco 1 dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) quale progetto N°. 5 "Linea ferroviaria mista Berlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna" del documento conclusivo del Gruppo di alto livello sulla TEN-T;

convengono quanto segue:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuovere la costruzione delle opere della parte comune necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovrà avere luogo comunque entro il 2015.

Articolo 2 – Definizioni

a) Per "**progetto**" si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all'art. 1.

b) Per "**Parte comune**", l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck.

La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero è costituita:

1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessi laterali;

2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale;

3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck;

4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario.

c) "**CIG**", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5.

d) "**Promotore**" è la BBT SE.

Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gli obblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari al raggiungimento dello scopo della società.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio.

TITOLO II
Fase II

Articolo 4 – Studi, ricognizioni, indagini e attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune

L'oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti, nella Fase II che è iniziata il 1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e le attività propedeutiche, nonché gli studi finanziari relativi alla realizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovrà concludere entro 3 anni.

I suddetti lavori comportano, in particolare:

a) la redazione del progetto definitivo;

b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;

c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative;

d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalità di concessione della parte comune;

e) attività propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione;

f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.

Articolo 5 – Commissione Intergovernativa (CIG)

Con la entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione Bilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale del 30 aprile 2004 diviene Commissione Intergovernativa (CIG).

Alla CIG è attribuito, oltre a quanto già previsto dal Memorandum, il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tali proposte devono contenere l'individuazione di:

- le caratteristiche delle opere definitive della parte comune;

- le modalità della loro realizzazione;

- le modalità di finanziamento in base ad una analisi costi-benefici dell'opera;

- le condizioni di esercizio.

Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive alla II vengono prese dai due Governi in base alle proposte della CIG.

I due Governi decidono sulle modalità di finanziamento del progetto e adottano i conseguenti provvedimenti.

La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.

Articolo 6 – Il Promotore

a) Il GEIE BBT o la costituenda società, ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all'attuazione delle attività di cui all'art. 4 del presente Accordo.

b) Ai fini del compimento delle attività predette, il GEIE BBT è trasformato, con le modalità previste dalla legislazione europea e nazionale e prima possibile, in Società per Azioni Europea.

Lo Statuto della Società e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5.

La Società per Azioni Europea (SE) avrà sede:

- durante la fase di progettazione, ai sensi dell'art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano;

- durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck.

Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Società Europea o un'altra società che avrà la gestione della Galleria avrà la propria sede ad Innsbruck.

c) Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la loro consistenza finanziaria e la fattibilità economica, le modalità di finanziamento, nonché la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 7 – Disposizioni demaniali e fondiarie

a) L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, è determinata dal confine dello Stato.

b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta è stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.

c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprietà comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli è responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

Articolo 8 – Disposizioni legislative e regolamentari

a) Le questioni fiscali, di diritto del lavoro, sociali, sanitarie e di sicurezza sollevate dall'esecuzione dei lavori di ricognizione della Galleria di base sono regolate in conformità all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni di cui all'art. 7 lett. a.

b) Valutazione di impatto ambientale.

In base a:

- la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzione di ESPOO);

- la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N°. L 175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE, G.U.C.E. N°. L 73 del 14.03.1997 pag. 5;

- la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBl. N°. 697/1993 nella versione di BGBl.I N°. 89/2000 (UVP-G 2000);

- il Decreto legislativo italiano N°. 190 del 20 agosto 2002;

- lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano;

si concorda che la procedura di VIA sarà compiuta, disgiuntamente, nei due Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Parti si impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma di realizzazione dell'opera.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO III
Finanziamento

Articolo 9 – Finanziamento

a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti.

b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica del modello PPP sarà suddivisa in parti eguali tra le Parti.

c) Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, G.U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42, di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita.

d) Le Parti concordano che l'affidamento di prestazioni va ottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.

e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), se necessario, i costi per l'esercizio della Galleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 10 – Clausola arbitrale

a) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.

b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.

c) Il collegio arbitrale sarà composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri.

d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte più tempestiva.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà validità a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica d'Austria

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
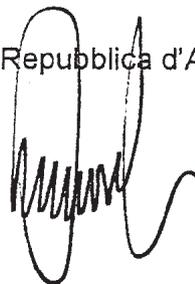
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5778):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 13 aprile 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio 2005.

Esaminato in aula l'8 luglio 2005 e approvato il 13 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3545):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006.

Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto n. 3545-A - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 5778-B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22 febbraio 2006.

06G0130

LEGGE 6 marzo 2006, n. **116.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di € 5.005 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO
Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (di seguito le Parti)

Riconoscendo l'importanza dell'integrità operativa delle reti di computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrità (di seguito "Sicurezza delle Reti");

Desiderosi di sviluppare e rafforzare mutuamente una cooperazione vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi;

Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di servizi efficienti ed affidabili al pubblico in ciascuno dei due Paesi;

Consci del fatto che un miglioramento dell'attuale grado di cooperazione su aspetti della Sicurezza delle Reti di comune interesse (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacità ed esperienze) sarà di beneficio per entrambe le Parti;

Consci del potenziale offerto da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e della necessità di sfruttare in modo ottimale le capacità e le opportunità di questa area;

Preso atto che entrambe le Parti desiderano incrementare investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, a condizione di reciprocità e mutuo vantaggio e nel rispetto delle norme reciprocamente applicabili derivanti da pertinenti accordi internazionali, svilupperanno e miglioreranno la propria cooperazione economica, industriale, tecnica e scientifica nel campo della Sicurezza delle Reti.

Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed entità economiche dei due Paesi nel campo della Sicurezza delle Reti.

Articolo 2

Con l'intento di promuovere attività nel campo della Sicurezza delle Reti, intensificare la cooperazione, introdurre nuove tecnologie, favorire e promuovere società miste, le Parti incoraggeranno gli organismi, le organizzazioni e le aziende interessate di entrambi i Paesi a cooperare nella promozione di una più stretta interazione e di un più stretto scambio di informazioni riguardanti il campo della Sicurezza delle Reti e, laddove possibile, a collaborare nel realizzare specifici programmi e progetti.

Articolo 3

La cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti sarà sviluppata nelle seguenti aree:

1. Scambio di informazioni in materia di regolamentazione, standardizzazione, e pertinenti convenzioni internazionali in materia di Sicurezza delle Reti;
2. Promozione di investimenti nel settore della Sicurezza delle Reti dei due Paesi;
3. Promozione di società miste nel campo della Sicurezza delle Reti attraverso progetti nei due Paesi o in Paesi terzi;
4. Promozione di relazioni tra agenzie commerciali e regolamentari nel settore della Sicurezza delle Reti;
5. Promozione di relazioni commerciali fra compagnie nel settore della Sicurezza delle Reti;
6. Formazione nel campo della Sicurezza delle Reti.

Articolo 4

Le Parti concordano di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto che avrà come obiettivo l'identificazione e la promozione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3. Il Gruppo di Lavoro Congiunto organizzerà riunioni operative di consultazione, dal vivo o in videoconferenza, per identificare e definire le attività future, esaminare quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati a tali attività.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunirà, alternativamente nello Stato di Israele e nella Repubblica Italiana, con cadenza almeno annuale, su richiesta di una delle Parti. Il Gruppo di Lavoro Congiunto potrà essere convocato per riunioni straordinarie.

Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana guiderà la delegazione Italiana al Gruppo di Lavoro Congiunto; un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele guiderà la delegazione Israeliana

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 5

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia in contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale bilaterale o multilaterale sottoscritta da una delle Parti, quest'ultima avrà la precedenza. In tal caso, la Parte coinvolta porterà all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe le Parti avvieranno consultazioni al fine di raggiungere una soluzione fattibile e soddisfacente.

Articolo 6

Nessuna delle due Parti divulgherà o distribuirà a terzi, informazioni definite confidenziali fornite dall'altra parte durante lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo, se non previa autorizzazione scritta fornita dall'altra Parte. Tale disposizione resterà valida per ulteriori tre anni dopo la scadenza o la rescissione del presente accordo.

Articolo 7

Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti.

Articolo 8

Tutte le attività avviate nel quadro del presente Accordo dovranno essere realizzate in accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, regolamentazioni e linee politiche di ciascuna delle due Parti, sottoposte alle loro esigenze finanziarie e nel quadro delle competenze degli specifici organismi coinvolti in tali attività

Articolo 9

Il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana e il Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele saranno responsabili per la messa in pratica del presente Accordo a nome dei rispettivi Governi.

La lingua di lavoro sarà l'inglese a meno che diversamente concordato dalle Parti.

Ciascuna delle due Parti si farà carico dei rispettivi oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del presente Accordo, a meno che diversamente concordato dalle Parti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 10

In qualsiasi momento, una delle due Parti potrà suggerire all'altra eventuali emendamenti da apporre al presente Accordo. Le consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno inizio entro sessanta (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra. L'accordo sarà emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore all'articolo 11.

Articolo 11

Le Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna parte dopo tre mesi dalla notifica all'altra Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo.

La conclusione non avrà effetti sulle attività che sono in corso di realizzazione al momento della conclusione stessa, e tali attività proseguiranno sino al loro completamento, a meno che diversamente concordato fra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 Settembre 2004, corrispondente al 14 Tishri del 5764, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
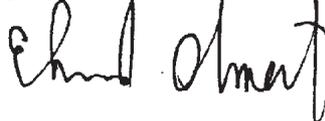
AGREEMENT

Between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the Field of Network Security

The Governments of the Italian Republic and State of Israel (hereafter "the Parties")

Realizing the importance of the operational integrity of computer networks to all aspects of modern social and economic life and of the various means of achieving and insuring such integrity (hereinafter "Network Security");

Desiring to develop and strengthen mutually beneficial cooperation in the field of Network Security in the framework of the social and economic development of both countries;

Sharing similar aims and objectives regarding the supply of efficient and reliable services to the public in each of their respective countries;

Aware that the improvement of the present degree of cooperation on Network Security issues of common interest through the exchange of ideas, information, skill and experience will be of benefit to both Parties;

Aware of the potential available in heightened commercial relations between the Parties in the field of Network Security and of the need to more fully exploit the capacity and the opportunities of that area;

Given that both Parties desire to increase investments, joint ventures, common enterprises, technological development and trade in the field of Network Security;

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties, on the basis of reciprocity and mutual benefit and in accordance with the mutually applicable provisions of any relevant international agreements, will develop and improve their economic, industrial, technical and scientific cooperation in the field of Network Security.

Both Parties shall encourage mutual cooperation between companies and economic entities of both countries in the field of Network Security.

Article 2

With the aim of promoting Network Security activities, increasing cooperation and the adoption of new technologies and encouraging and promoting joint enterprises, the Parties will encourage the bodies, organizations and enterprises concerned of both countries to cooperate in promoting closer interaction and a closer exchange of information concerning Network Security and, where possible, to cooperate in carrying out specific programmes and projects.

Article 3

Cooperation in the Network Security sector will be developed in the following areas:

1. Exchange of information regarding regulation, standardization and relevant international conventions concerning Network Security;
2. Promotion of investments in the Network Security sector in both countries;
3. Promotion of joint enterprises in the field of Network Security through projects in both countries or in third countries;
4. Promotion of the relationships between commercial and regulatory agencies in the Network Security sector;
5. Promotion of commercial relationships between companies in the Network Security sector;
6. Training in the Network Security sector.

Article 4

The Parties agree to establish a Joint Working Group with the aim of identification and promotion of the programmes relating to paragraphs 2 and 3. The Joint Working Group will organize operative consultation meetings in person or by means of videoconference, in order to identify and to define future activities, to examine present activities, or to discuss subjects related to those activities.

The Joint Working Group will meet alternately in the State of Israel and in the Italian Republic, at least once a year, upon request by either of the

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parties. The Joint Working Group may be convened for extraordinary meetings.

The Joint Working Group will be composed of representatives of both Parties. A representative of the Ministry for Communication of the Italian Republic will head the Italian delegation; a representative of the Ministry of Communications of the State of Israel will head the Israeli delegation to the Joint Working Group.

Article 5

In the event that any provision contained in this Agreement is in conflict with the provision of any bilateral or multi-lateral international agreement to which one of the Parties is a signatory, the latter shall have precedence. In such an instance, the affected Party will bring the matter to the attention of the other Party and the Parties undertake to consult in order to reach a feasible and satisfactory solution.

Article 6

The Parties will not reveal or disseminate to third parties any information, which is designated confidential, provided by the other Party in the framework of the cooperative activity dealt with by this Agreement, without the written authorization of the other Party. This provision will remain valid for three years after this Agreement is no longer in force due to expiry or rescindment.

Article 7

Any disagreements concerning the interpretation or the application of the provisions of this Agreement will be settled by consultation between the Parties.

Article 8

All activities undertaken pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with and subject to the respective legislation, regulations, and policies of each respective Party, subject to their budgetary considerations and within the competence of the specific entity involved in the activity.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Article 9

The Ministry for Communication of the Italian Republic and the Ministry of Communication of the State of Israel shall be responsible for the implementation of this Agreement on behalf of their respective Governments.

The working language shall be English, unless otherwise agreed upon between the Parties.

Each Party shall bear its own costs arising out of implementation of this Agreement, unless otherwise agreed upon between them.

Article 10

Each Party may, at any time, suggest to the other any amendments to this Agreement. Direct consultations between the Parties about the amendments will start within sixty (60) days from the date of transmission of the written notice of one Party to the other. The Agreement will be amended upon the reciprocal approval of the Parties following the same procedure for its entering into force as specified in Paragraph 11.

Article 11

The Parties will notify each other through diplomatic channels of the completion of the internal procedures necessary for bringing the present Agreement into force. This Agreement will be valid starting from the first day of the second month after the receipt of the second of the notices. The Parties will undertake the measures required for the application of this Agreement.

This Agreement has no deadline, but it may be rescinded by either Party three months after notifying the other Party, through diplomatic channels, of the intention to rescind this Agreement

Termination shall not affect the terms of those activities that are in progress at the time of termination, and such activities shall continue until such time as those activities are completed, unless the Parties agree otherwise.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Upon trust, the undersigned, duly authorized for the purpose by their respective Governments, signed this Agreement.

Done in Rome....., the 29... of September 2004, which corresponds to the 14... day of TISHRI 5764, in two copies, each one written in English, Italian and Hebrew, all texts being equally authentic. In case of discrepancies on interpretation or enforcement, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
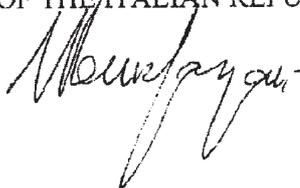
FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF ISRAEL
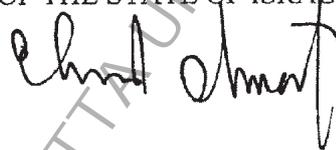
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6285):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) e dal Ministro delle comunicazioni (LANDOLFI) il 20 gennaio 2006.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 gennaio 2006 con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 ed 8 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3777):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 e 15 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0131

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 marzo 2006.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, al fine di ogni biennio le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2004;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 23 febbraio 2006 dalla quale si desume che nel periodo gennaio 2004-gennaio 2006 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 3,8%;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 3,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 2004, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:
   minimo euro 1,77 + 0,07 = 1,84;
   massimo euro 38,58 + 1,47 = 40,05;
2) indennità di accesso:
   a) fino a 3 chilometri: € 1,59 + 0,06 = 1,65;
   b) fino a 5 chilometri: € 1,89 + 0,07 = 1,96;
   c) fino a 10 chilometri: € 3,49 + 0,13 = 3,62;
   d) fino a 15 chilometri: € 4,91 + 0,19 = 5,10;
   e) fino a 20 chilometri: € 6,09 + 0,23 = 6,32,

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e)* è aumentata di € 1,59 + 0,06 = 1,65.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: CASTELLI

06A03007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2006.

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 111 del 2006, che dispone la definizione delle modalità di accettazione delle scommesse raccolte con modalità a distanza, con provvedimenti AAMS;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale è facoltà del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione differita;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto il comma 4-*ter* del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie, differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11 della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11, lettera *a)*, della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme a requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11, lettera *c)*, della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari del gioco previsto dal regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;

Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;

Considerato che occorre definire in modo unitario ed organico le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo che precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo delle modalità di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004;

Ritenuto opportuno stabilire norme a tutela del giocatore, specifiche per il gioco a distanza;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto reca misure per la regolamentazione della raccolta a distanza:

a) delle scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) del gioco del bingo;

c) delle lotterie istantanee e differite.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) attività di commercializzazione, l'attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore;

c) bonus, l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore;

d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco, che identifica univocamente la giocata;

g) concessionario autorizzato, il singolo concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza;

h) contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;

i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco;

j) dotazione tecnologica, l'insieme delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema può dotare il punto di commercializzazione;

k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna giocata;

l) prenotazione della giocata, accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale;

m) punto di commercializzazione, locale presso il quale è esercitata l'attività di commercializzazione;

n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto di gioco, nonché le registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi;

o) ricarica, il controvalore di servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato dal giocatore;

p) riscossione, il prelievo di importi di credito di gioco dal conto di gioco;

q) sale dei concessionari, le sale di accettazione delle scommesse e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco;

r) schema di contratto, il contratto-tipo sottoposto all'approvazione di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti contrattuali;

s) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;

t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di gioco, il giocatore intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco;

u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che dispone di un sistema di conti di gioco.

Art. 2.

Soggetti ammessi

1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a quota fissa, può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle predette scommesse.

3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a distanza può essere esercitata dai titolari di concessione per il gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato.

Art. 3.

Autorizzazione alla raccolta

1. AAMS autorizza i concessionari, di cui all'art. 2, che dispongono di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a distanza.

2. AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all'art. 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L'autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.

3. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l'esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l'esercizio della raccolta a distanza è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Contratto di conto di gioco

1. L'esercizio della raccolta a distanza è subordinato alla stipula di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema.

2. Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l'approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età, nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. Il contratto è univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.

3. Il contratto di conto di gioco reca l'informativa per il trattamento dei dati personali ed indica specifiche modalità per l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento al principio di necessità ed alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi.

4. Il titolare di sistema utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalità di gestione dei giochi ed adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del giocatore.

5. Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.

6. Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell'autorità giudiziaria.

7. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.

Art. 5.

Conto di gioco

1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco.

2. Il titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della trasmissione al giocatore del codice identificativo e del codice personale.

3. Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.

4. Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.

Art. 6.

Utilizzo del conto di gioco

1. Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate.

2. L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e per l'accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.

3. Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all'ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.

4. Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.

5. Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.

6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti:

a) l'accettazione della giocata è subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco;

b) la giocata convalidata è immediatamente contabilizzata sul conto di gioco del giocatore mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l'addebito del relativo importo;

c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, è immediatamente contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale vincita o rimborso;

d) l'avvenuto pagamento della vincita o del rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, è immediatamente comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.

7. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

8. Le giocate convalidate non possono essere annullate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. È vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.

10. Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.

11. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.

12. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l'origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell'avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore.

Art. 7.

Ricarica

1. Il titolare di sistema può consentire l'acquisto di ricariche presso la propria sede, anche mediante interconnessione telematica o telefonica, nonché presso le sale dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. Il pagamento può essere effettuato con gli strumenti di pagamento finanziari, bancari e postali, ovvero per contanti.

2. Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.

Art. 8.

Riscossione

1. Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.

2. Il titolare di sistema può consentire la riscossione esclusivamente con le seguenti modalità:

a) mediante il circuito bancario o postale;

b) per contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto dei vincoli e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di antimafia ed antiriciclaggio.

3. Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.

Art. 9.

Attività di commercializzazione

1. L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilità del soggetto;

b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS.

2. Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell'attività di commercializzazione.

3. Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS.

4. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. È vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.

5. Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui al comma 4, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile.

6. Nel contratto è inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al comma 4, nonché del divieto di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto.

7. Il titolare di sistema è tenuto a controllare la correttezza dell'attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l'esistenza di irregolarità, nonché di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi, con le modalità definite da AAMS stessa, anche ai fini della valutazione di eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Il titolare di sistema è altresì tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite.

9. Il contratto non prevede l'obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed il singolo punto di commercializzazione.

10. Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione.

11. Il titolare di sistema può fornire al punto di commercializzazione dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente all'effettuazione telematica delle attività di commercializzazione.

12. Lo schema di contratto di attività di commercializzazione è trasmesso ad AAMS per l'approvazione.

13. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai concessionari per l'esercizio delle scommesse, ai sensi della nota AAMS dell'11 aprile 2005.

Art. 10.

Sistemi e reti di trasmissione dati

1. I sistemi del titolare di sistema e del concessionario autorizzato, con i quali il giocatore si connette per la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare di sistema e del concessionario autorizzato adottano caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del punto di commercializzazione, nonché l'intercettazione e l'alterazione dei dati scambiati.

Art. 11.

Obblighi

1. Il titolare di sistema ha l'obbligo di consentire al giocatore la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi alle giocate, effettuate anche presso i concessionari autorizzati che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco.

2. Il concessionario autorizzato, nel caso in cui si avvalga del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è tenuto a vigilarne il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui al comma 1 ed è, comunque, patrimonialmente responsabile dell'adempimento dell'obbligo riguardante la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi a giocate effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.

Art. 12.

Controlli e sanzioni

1. AAMS può effettuare controlli, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite dal presente provvedimento, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di commercializzazione.

2. AAMS può procedere alla sospensione od alla decadenza od alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta a distanza, nonché delle concessioni per l'esercizio dei giochi, nei casi di inadempienza degli obblighi di vigilanza e controllo dei punti di commercializzazione, di cui all'art. 9, nonché nei casi di violazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto.

3. Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.

4. Le sanzioni comminate non esonerano da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.

Art. 13.

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 2

06A03086

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «SADE 82 Cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SADE 82 Cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 23 settembre 1982 con atto a rogito del notaio dott.ssa Miglietta Rosalba di Napoli, n. REA 344927, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Licenziati Cristiano, nato a Napoli il 25 febbraio 1966, con residenza in Napoli, via S. Pasquale n.62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03060

DECRETO 2 marzo 2006.

Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» per un importo complessivo di euro 55.128.308,00;

Visto l'art. 2 comma 1 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, con il quale viene stabilita l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attività di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, che stabilisce che con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori devono essere individuate le attività di cui al comma 1 dello stesso decreto;

Considerato che per la realizzazione delle attività verranno adottate misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione delle iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle risorse, ai sensi dell'art. 2, lettera *f)* del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004;

Considerato altresì che appare opportuno che le attività e i progetti siano programmati in modo coordinato tra loro, secondo i principi dell'efficacia e della consequenzialità logico-temporale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Ministero: il Ministero delle attività produttive;

b) DGAMTC o Direzione generale: la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive;

c) Unioncamere: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) Camere di commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) Comitato tecnico: il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) A.D.R.: Alternative Dispute Resolution, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;

g) Associazioni nazionali di consumatori: le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005;

h) Associazioni regionali di consumatori: le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia, con esclusione di quelle che siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse.

Art. 2.

Progetti ed iniziative in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2004

1. Le attività di promozione previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, sono realizzate attraverso le attività e i progetti e secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

2. Le risorse, pari ad euro 10.000.000, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004, assegnate all'Unioncamere, sono ripartite tra le attività e i progetti di cui al comma 1.

3. La convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004 disciplina le modalità di trasferimento delle risorse, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese relative a tutte le attività e i progetti.

Art. 3.

Informazione, divulgazione e promozione delle ADR

1. Per la realizzazione di una campagna promozionale, sia a livello nazionale che a livello locale, finalizzata all'informazione ai consumatori e alla divulgazione degli strumenti ADR (art. 2, comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004), è destinata la somma di euro 1.800.000,00.

2. Per la creazione di un call center finalizzato all'attività di promozione delle ADR e di assistenza ai consumatori a livello nazionale (art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004) è destinata la somma di euro 250.000,00.

3. La progettazione e la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono affidate all'Unioncamere, che definisce le modalità operative, i tempi e le risorse finanziarie nei limiti degli importi stabiliti.

4. Per l'attività di cui al comma 1 l'Unioncamere può avvalersi anche delle associazioni nazionali di consumatori.

5. I programmi relativi alle attività di cui al presente articolo, redatti dall'Unioncamere, sono approvati dalla Direzione generale, sentito il comitato tecnico.

Art. 4.

Informazione e consulenza per i consumatori assistenza nei reclami: Sportelli pilota

1. Per la realizzazione di progetti che prevedano la creazione di sportelli-pilota per l'attività di informazione, anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori (art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004), è destinata la somma complessiva di euro 3.400.000,00.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalle associazioni nazionali di consumatori, anche in collaborazione con le associazioni regionali di consumatori, e sono presentati all'Unioncamere dal loro rappresentante legale a livello nazionale. Nel caso di collaborazione con altre associazioni deve essere indicato un responsabile del progetto.

3. Il finanziamento delle attività non potrà eccedere la somma complessiva di euro 200.000,00 per ciascun progetto, fino ad un massimo di euro 70.000,00 a sportello. L'analisi economico-finanziaria e occupazionale del progetto dovrà riportare anche il dettaglio per singolo sportello, ivi compresi l'ubicazione, gli orari e i giorni di apertura al pubblico.

4. Ogni associazione può presentare un solo progetto che dovrà prevedere fino ad un massimo di cinque sportelli-pilota, dislocati ciascuno in regioni e province autonome diverse.

5. I progetti di cui al presente articolo sono approvati dall'Unioncamere, che ne verifica l'ammissibilità, sentito il comitato tecnico.

6. L'attività di informazione anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori prestata presso gli sportelli di cui al comma 1 è gratuita e non condizionata da alcun ulteriore onere economico.

Art. 5.

Finanziamento e spese ammissibili dei progetti di cui all'art. 4

1. Per la realizzazione dei progetti previsti all'art. 4 le associazioni di consumatori richiedono all'Unioncamere il rimborso delle spese sostenute considerate ammissibili.

2. Sono ammissibili le spese direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, sostenute dall'associazione di consumatori successivamente alla data di presentazione dei progetti fino alla data di ultimazione del progetto stesso indicata nella richiesta, in conformità al disposto dell'art. 12, e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione di spesa e attestazione dell'avvenuto pagamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. L'elenco delle spese ammissibili, la prestazione di eventuali garanzie e le modalità di rendicontazione sono fissate con la convenzione tra la Direzione generale e l'Unioncamere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004.

4. I progetti di cui all'art. 4 non possono ottenere, a pena di revoca, altri finanziamenti pubblici, comunitari o privati.

Art. 6.

Parametri di valutazione dei progetti di cui all'art. 4

1. L'Unioncamere verifica la rispondenza di ciascun progetto di cui all'art. 4 ai requisiti stabiliti dal presente decreto ed eventualmente specificati nella convenzione di cui all'art. 2, e ne valuta l'idoneità a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle attività previste, in base ai seguenti parametri:

a) Qualità del progetto (QP). Valutazione della capacità progettuale, anche con riferimento a risorse tecniche e strumentali per l'attuazione del progetto;

b) Capacità organizzative (CO). Valutazione su:

modalità attuative, con riferimento al dettaglio degli strumenti e delle modalità di comunicazione con i cittadini e al monitoraggio tecnico ed economico;

coinvolgimento di istituzioni pubbliche per la realizzazione del progetto;

c) Efficacia in funzione degli obiettivi (EO). Valutazione del rapporto tra il numero di sportelli e le spese ammissibili; delle conoscenze acquisibili dai consumatori degli strumenti ADR, con riferimento a competenze specifiche nelle attività di informazione, consulenza e assistenza ai consumatori; del ricorso a sistemi efficaci di informazione e consulenza; ricorso a sistemi di customer satisfaction.

2. L'Unioncamere può rinviare il progetto all'associazione proponente chiedendo modifiche e/o integrazioni durante la fase di valutazione.

3. Sono ritenuti idonei e ammessi al finanziamento i progetti che rispondono ai requisiti sopra elencati.

Art. 7.

Formazione per i quadri delle associazioni

1. Per la realizzazione di 5 progetti relativi a interventi formativi diretti ai quadri delle associazioni nazionali e regionali di consumatori sulle ADR (art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004) sono destinati euro 600.000,00. Ogni intervento viene finanziato fino ad un massimo di euro 120.000,00.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati da primarie istituzioni universitarie che abbiano già svolto attività continuative e rilevanti in materia di tutela del consumatore, con le quali l'Unioncamere stipula apposita convenzione.

3. I progetti di cui al comma 1 dovranno essere realizzati in altrettante aree del territorio nazionale: due per le regioni del nord, una per le regioni del centro; due per le regioni del sud e isole. Ciascun progetto deve essere rivolto ai quadri delle associazioni nazionali e regionali di consumatori dell'area territoriale interessata.

4. La scelta dei soggetti attuatori è affidata all'Unioncamere, sentito il comitato tecnico. Essa terrà conto dei criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Selezione degli interventi di formazione di cui all'art. 7

1. I progetti relativi ad interventi formativi sulle ADR, di cui all'art. 7, saranno valutati secondo i seguenti parametri, con attribuzione del relativo punteggio:

a) Qualità dell'intervento (QI). Valutazione della proposta formativa dell'intervento, con riferimento a: competenze specifiche ed esperienza consolidata del proponente (da 1 a 10 punti); strumenti efficaci di docenza e di valutazione (da 1 a 10 punti); presenza di partners, con particolare riferimento alle associazioni nazionali di consumatori (da 1 a 5 punti); modalità di aggiornamento dei sistemi di formazione (da 1 a 5 punti). Totale 30 punti;

b) capacità organizzative (CO). Valutazione sulle modalità attuative, con riferimento a: numero di soggetti proponenti (da 1 a 5 punti); eventuali partners esterni (da 1 a 5 punti); rapporto numero docenti/allievi (da 1 a 5 punti); qualità delle sedi (da 1 a 5 punti). Totale 20 punti;

c) punteggio aggiuntivo (PA) relativo alla rispondenza dei programmi formativi rispetto ai requisiti fissati (da 1 a 6 punti), ed alle ricadute occupazionali dell'intervento formativo (da 1 a 4 punti). Totale 10 punti.

2. Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che avranno ottenuto almeno 40 punti.

3. Ogni soggetto attuatore potrà presentare un solo progetto.

Art. 9.

Divulgazione a livello nazionale

1. Per la realizzazione di iniziative di promozione di contratti tipo e di verifica sulla presenza di clausole inique nei contratti per i consumatori (art. 2, comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma di euro 250.000,00.

2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 è affidata all'Unioncamere.

3. Il progetto delle attività è redatto dall'Unioncamere e definisce: gli ambiti di applicazione di dette attività; i tempi di realizzazione; lo svolgimento delle procedure; il coinvolgimento delle associazioni nazionali di consumatori, sia nella predisposizione che nella promozione dei contratti tipo, sia nella rilevazione delle clausole inique; la divulgazione della clausola di conciliazione all'interno del contratti.

4. Il progetto è approvato dalla DGAMTC, sentito il comitato tecnico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 10.

Assistenza nelle ADR

1. Per l'attività di assistenza al consumatore nelle procedure ADR (art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004) è destinata la somma complessiva di euro 3.000.000,00.

2. L'attività di cui al comma 1 è riferita:

a) a procedure ADR curate, in attuazione di accordi con le aziende, dalle associazioni nazionali o regionali di consumatori che, in attesa dell'attuazione della procedura di cui all'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, autocerficano la conformità ai principi fissati dalle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;

b) a procedure conciliative condotte dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Le risorse sono destinate per il 50% alle procedure curate dalle associazioni di consumatori di cui alla lettera *a)* del comma 2 e per il 50% alle procedure condotte dalle camere di commercio di cui alla lettera *b)* dello stesso comma.

4. Le somme di cui al comma 3 sono erogate alle associazioni nazionali o regionali di consumatori (per le procedure di cui al comma 2, lettera *a*), e alle camere di commercio (per le procedure di cui al comma 2, lettera *b*), a titolo di copertura delle spese di ciascuna procedura, conclusa favorevolmente, secondo le seguenti modalità:

a) per le procedure di valore compreso tra euro 0 e 5.000,00 viene corrisposto un contributo fisso di euro 100,00 per ogni procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5;

b) per le procedure di valore superiore a euro 5.000,00 viene corrisposto un contributo fino al massimo, per scaglioni, dell'importo fissato dal tariffario predisposto dall'Unioncamere e in vigore presso le camere di commercio alla data di pubblicazione del presente decreto per ogni procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5.

5. L'Unioncamere, d'intesa con il Comitato tecnico, redige la modulistica contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle procedure ADR oggetto di rimborso. La modulistica è resa nota alle associazioni dei consumatori nazionali attraverso la pubblicazione sui siti internet del Ministero e dell'Unioncamere.

6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal consumatore, dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2, lettera *a)* o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera *b)*.

7. Ogni associazione di consumatori notifica all'Unioncamere:

a) la lista delle persone autorizzate a curare le procedure di cui al comma 2, lettera *a)*, in conformità alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE, ed ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) gli accordi con le aziende di cui al comma 2, lettera *a)* che sono pubblicati sui siti dell'Unioncamere e del Ministero.

8. Per le attività di assistenza al consumatore nelle ADR, di cui al comma 2 del presente articolo, sono prese in considerazione le spese sostenute per le procedure avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, fino al termine di ventiquattro mesi.

9. Il consumatore che partecipa alle procedure di cui al comma 2 non sostiene alcuna spesa ed è assistito a titolo gratuito e non condizionato da alcun ulteriore onere economico.

10. Qualora, allo scadere del termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le risorse destinate ad una delle procedure previste al comma 2 risultassero, anche parzialmente, inutilizzate, queste potranno essere devolute alla copertura dei costi dell'altra procedura che abbia esaurito le proprie disponibilità.

11. Tale finanziamento potrà avvenire sulla base delle richieste di rimborso pervenute entro il termine di cui al comma precedente e non finanziate per esaurimento delle risorse ad esse destinate.

Art. 11.

Monitoraggio e banca dati

1. Per l'attività di monitoraggio e di costituzione della banca dati dei reclami conclusi e delle procedure ADR di cui all'art. 10, nonché per l'idonea divulgazione di tutte le attività e dei risultati ottenuti in attuazione delle attività di cui agli articoli 4 e 10 del presente decreto (art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma complessiva di euro 450.000,00.

2. Il programma, le modalità operative, le fasi di realizzazione dell'attività di cui al comma 1 sono redatti dall'Unioncamere, sentito il Comitato tecnico ed approvati dalla DGAMTC.

3. La banca dati, gestita dall'Unioncamere per conto del Ministero, dovrà essere integralmente accessibile alla DGAMTC, anche al fine della elaborazione dei dati acquisiti.

4. Ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1, tutte le associazioni titolari di progetti di cui all'art. 4 e delle attività di cui all'art. 10 dovranno notificare all'Unioncamere, con cadenza trimestrale, i reclami ricevuti e le ADR curate, secondo una modulistica informatica definita dall'Unioncamere, sentito il Comitato tecnico. Queste notifiche saranno parte integrante della documentazione valida ai fini della erogazione dei finanziamenti previsti agli articoli 4 e 10.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 12.

Termine per la realizzazione dei progetti e delle attività

1. I progetti e le attività di cui agli articoli 3, 4, 7, 9 del presente decreto devono essere completati, pena la revoca del finanziamento provvisoriamente concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento.

2. Limitatamente ai progetti di cui all'art. 4 può essere concessa, per gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto attuatore, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine. La richiesta di proroga è avanzata da parte del soggetto attuatore del progetto all'Unioncamere, cui spetta la valutazione definitiva in ordine alla richiesta, sentito il Comitato tecnico. Della proroga accordata verrà data comunicazione alla DGAMTC.

3. Per data di avvio e di ultimazione dei progetti o delle attività di cui al comma 1 si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si è concluso con prestazione di terzi o con acquisizione di beni o servizi, ovvero quella dichiarata dal rappresentante legale dell'associazione di consumatori o dal responsabile del progetto o dell'attività, se il progetto o l'attività si sono conclusi con costi interni di cui deve essere fornita la relativa specificazione.

Art. 13.

Comitato tecnico

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, l'Unioncamere costituisce un Comitato tecnico, composto da tre rappresentanti designati dalla Direzione generale, e da due rappresentanti nominati dall'Unioncamere.

2. Per l'attività svolta dal Comitato tecnico è corrisposto ai suoi membri un emolumento stabilito nella convenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, oltre alle spese necessarie.

3. Per il finanziamento dell'attività del Comitato tecnico viene destinata la somma complessiva di euro 250.000.

4. I componenti del Comitato tecnico, come individuati al comma 1, dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14.

Termini e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento

1. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, l'Unioncamere presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei progetti approvati e delle attività previste dal presente decreto, secondo le modalità seguenti, entro e non oltre il 30 giugno 2006.

2. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori», pena l'irricevibilità della domanda di ammissione al contributo.

3. Ogni comunicazione e documentazione prevista dal presente decreto, deve essere inviata, ove non diversamente previsto, a mezzo raccomandata a/r ovvero presentata a mano al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.

4. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di cui al comma 1 fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.

Art. 15.

Assegnazione delle somme in eccedenza

1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate o non utilizzate saranno destinate ad iniziative già previste dal presente decreto o ad ulteriori iniziative su indicazione della DGAMTC.

2. Con riferimento ai progetti di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, qualora l'importo complessivo delle attività finanziate, come rideterminato a seguito delle attività istruttorie previste nella convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione o dell'ammontare stanziato, è fatto obbligo al soggetto attuatore di restituire le somme in eccedenza all'Unioncamere.

Roma, 2 marzo 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A03008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del del 15 luglio 2003 con il quale il laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 febbraio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare l'art. 3 concernente il possesso dei requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN 45001, sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel novembre 2000;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validità per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale in acido tartarico	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3
Zuccheri riduttori	5.04pp10 Rev 3 2004
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4

06A02946

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Valtellina Casera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Valtellina Casera;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'11 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02947

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione geografica di origine protetta Pera dell'Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 15 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pera dell'Emilia-Romagna registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02948

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl con decreto del 12 dicembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 dicembre 2005, protocollo n. 67031;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 12 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 10 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02949

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Bitto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Bitto;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreto 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'11 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02950

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 15 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02951

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 11 luglio 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 15 aprile 2006;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l. ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia indicando in suo luogo l'organismo di controllo A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica Lenticchia di Castelluccio di Norcia;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica Lenticchia di Castelluccio di Norcia a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 11 luglio 2005 e 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02952

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 19 aprile 2005, protocollo numero 62698;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, già prorogata con decreto 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 17 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 dicembre 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02953

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 16 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited, con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02954

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2006.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. S645 presentato da Idi Farmaceutici S.p.a, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Visto il decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. S645 presentato da Idi Farmaceutici S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. S645 presentato da Idi Farmaceutici S.p.a., per mero errore materiale sono stati indicati costi pari a € 3.775.000,00 in zona Eleggibile lettera *c)* anziché in zona Eleggibile Ob.2/Phasing Out;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. S645 presentato da Idi Farmaceutici S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. S645 presentato da Idi Farmaceutici S.p.a. è conseguentemente ridotto di € 188.750,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di € 188.750,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S645-P

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. S645-P del 12/02/2001 Comitato del 24/06/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Riparazione tissutale ricostruzione dell''epitelio congiuntivale in vitro e sua applicazione chimica

Inizio: 01/07/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 12/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

IDI FARMACEUTICI S.P.A.

POMEZIA (RM)

• Costo Totale ammesso Euro 4.756.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.756.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 4.756.000,00	€ 0,00	€ 4.756.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.756.000,00	€ 0,00	€ 4.756.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.902.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.615.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A02870

DECRETO 7 marzo 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 3.111.965,07.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 26 ottobre 2005 di cui al resoconto sommario;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare protocollo n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto Ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del Fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in € 3.111.965,07 ripartita in € 906.136,69 nella forma di contributo nella spesa, € 2.205.828,38 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4737

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4737 del 15/02/2001 Comitato del 26/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio delle tecnologie di produzione di proteine ricombinanti per uso terapeutico

Inizio: 01/10/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Antibioticos S.p.A.

RODANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 3.639.200,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.337.367,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.301.833,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 235.200,00	€ 656.000,00	€ 891.200,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.102.167,00	€ 1.645.833,00	€ 2.748.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.337.367,00	€ 2.301.833,00	€ 3.639.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	906.136,69
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.205.828,38

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A02871

DECRETO 7 marzo 2006.

Modifica di alcuni decreti, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le delibere del 9 febbraio 1996, del 26 aprile 1996, del 16 luglio 1996, del 18 giugno 1996, del 24 settembre 1996, del 27 dicembre 1996, del 30 dicembre 1997, del 18 settembre 1997, del 1° aprile 1998, del 25 gennaio 1999, del 14 aprile 1999, del 14 dicembre 2001 e i decreti dirigenziali n. 476 del 28 settembre 1999, n. 1034 del 17 luglio 2002 e n. 2264 del 29 dicembre 2003 con i quali i progetti n. 60193, 62090, 64296, 62638, 60794, 62228, 59464, 69681, 60637, 64201, 61709, 62108, 60651, 4337, 8040 e 4723 sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note con le quali gli istituti convenzionati hanno comunicato le variazioni contrattuali avanzati dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 25 gennaio 2006, di cui al resoconto sommario, in merito alla predette richieste di variazioni contrattuali;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

060193 COGNETEX S.P.A. - Imola (Bologna) - *Filatura ad alta velocità di filati sintetici a bava continua.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 9 febbraio 1996.

Variazione della titolarità in capo a PMT S.p.A. - Novara (già Finlane S.p.A.).

062090 ELMER S.P.A. - Pomezia (Roma) - *Sistema di registrazione digitale.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 30 dicembre 1997.

Variazione di titolarità in capo a Selenia Communications S.p.A. - Genova.

064296 ELMER S.P.A. - Pomezia (Roma) - *Sistema ricetrasmittente multicanale integrato HF a larga banda.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 25 gennaio 1999.

Variazione della titolarità in capo a Selenia Communications S.p.A. - Genova.

062638 FINMECCANICA S.P.A. - Roma - *CE.TE.V. Centro tecnologie del vuoto S.c.p.a. - Carsoli (Aquila) processi di sviluppo e realizzazione per componenti ottici speciali e difrattivi.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 1° aprile 1998.

Variazione della titolarità in capo a Finmeccanica S.p.A. - Roma - Galileo Avionica S.p.A. - Campi Bisenzio (Firenze).

060794 KUNZLE & TASIN S.R.L. - Milano - *Eco 2000 - Mezzi tecnologici per la preparazione di superfici di posa e rivestimenti di pavimenti adeguati alle normative europee.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 16 luglio 1996.

Variazione di titolarità in capo a Kunzle & Tasin S.p.A. - Milano.

062228 LIRI INDUSTRIALE S.R.L. - Nichelino (Torino) - *Nuovi materiali laminati ad alta resistenza all'usura, idonei per la realizzazione di pavimenti ad uso abitazioni domestiche e locali pubblici.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 30 dicembre 1997.

Variazione di titolarità in capo a Liri Industriale S.p.A. - Nichelino (Torino).

059464 MARCONI COMMUNICATION S.P.A. - Milano - *Studio, realizzazione e sperimentazione di un sistema laser per la rivelazione di ostacoli posti lungo la traiettoria di volo di aereomobili ad ala rotante «Loam».*

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 settembre 1996.

Variazione della titolarità in capo a Marconi Selenia Communications S.p.A. - Genova.

060681 MARCONI COMMUNICATION S.P.A. - MILANO - *Apparati radio multicanali ad alta efficienza spettrale per impieghi in condizioni ambientali gravose.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 giugno 1996.

Variazione della titolarità in capo a Marconi Selenia Communications S.p.A. - Genova.

060637 NUOVA ALDAP S.P.A. - Alserio (Como) - *Trafile sagomate di diamante policristallino.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 aprile 1996.

Variazione di titolarità in capo a Ceratizit Alserio S.p.A.

064201 PEDRINI S.P.A. - Carobbio degli Angeli (Bergamo) - *Nuove mattonelle di granito ottenute da filagne realizzate con un nuovo processo totalmente automatizzato ad elevata produttività e con logica di funzionamento parallela.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 14 aprile 1999.

Variazione di titolarità in capo a Pedrini S.p.A. - Carobbio degli Angeli (Bergamo).

061709 PROGRES VENETO S.P.A. - Padova - *Work in Progress.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 dicembre 1996.

Variazione di titolarità in capo a CSC Italia S.r.l. - Milano.

062108 S.P.S. S.P.A. - Saletto (Padova) - *Nuove vetrature a trasmissione variabile reverse mode.*

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 settembre 1997.

Variazione di titolarità in capo a Isoclima S.p.A. - Este (Padova).

060651 SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS S.P.A. - Milano - *Sistema radio digitale per la trasmissione della capacità 1×STM-1 nelle gamme con spaziatura 30 MHz e riuso della frequenza della polarizzazione ortogonale.*

Rispetto a quanto deliberato in date: 14 dicembre 2001, 18 giugno 1996.

Variazione della titolarità in capo a Siemens Mobile Communications S.p.A. - Milano.

4337 LIRI INDUSTRIALE S.R.L. - Nichelino (Torino) - *Nuovo ciclo pilota ad elevato grado di sicurezza e ridotto impatto ambientale per l'ottenimento e la gestione automatizzata di carte tecniche e decorative impregnate.*

Rispetto a quanto decretato in data: 28 settembre 1999;

Variazione di titolarità in capo a Liri Industriale S.p.A. - Nichelino (Torino).

8040 A.D.L. - DI ARNALDO DI LONARDO - Nichelino (Torino) - *Progetto linea pilota automatizzata per la realizzazione di bottiglie di plastica completamente riciclabili ottenute per stampaggio in un unico materiale (P.E.T).*

Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002.

Variazione di titolarità: da A.D.L. - di Arnaldo di Lonardo a A.D.L. S.r.l. e A.D.L. di Arnaldo di Lonardo.

4723 D.I.L. - CONTENITORI PER ALIMENTI S.R.L. - S. Vittoria d'Alba (Cuneo) - *Studio, sperimentazione e realizzazione di dispositivo a trasmissione per comando di limitatore di velocità per autoveicoli su rete viaria.*

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Variazione di titolarità da D.I.L. - Contenitori per Alimenti S.r.l. e A.D.L. di Arnaldo di Lonardo a D.I.L. - Contenitori per Alimenti S.r.l. e A.D.L. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A02872

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2006.

Approvazione del modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF, previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione.

1.1. È approvato il modello di comunicazione di inizio lavori per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con le relative istruzioni, previsto dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, per fruire della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ufficio competente alla ricezione della comunicazione.

2.1. L'Ufficio competente per la ricezione della comunicazione prevista nel punto 1.1 è il Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

3.2. Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato *a)* al presente provvedimento. A tal fine il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Motivazioni.

Il modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento sostituisce quello precedentemente approvato con decreto dirigenziale del 6 marzo 1998.

Il nuovo modello si rende necessario per recepire le modificazioni introdotte dall'art 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla misura della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, innalzata per l'anno 2006, dal 36 al 41 per cento. In particolare il modello non contiene alcun riferimento alla misura percentuale della detrazione spettante al fine di consentirne l'utilizzo anche in caso di eventuali successive variazioni della predetta misura percentuale.

Il presente provvedimento indica il Centro operativo di Pescara quale Ufficio competente a ricevere il modello di comunicazione, tenuto conto che a seguito del nuovo assetto organizzativo disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, la competenza in ordine alla gestione delle comunicazioni in argomento è stata attribuita al predetto Ufficio.

Con il presente provvedimento viene inoltre disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 - supplemento ordinario;

decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998;

decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2002;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2205 - supplemento ordinario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni :

larghezza: cm. 21,0;

altezza: cm. 29,7.

È anche consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr./mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni

I contenuti grafici del modello e delle istruzioni devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica del modello realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Sul bordo laterale sinistro del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AI FINI IRPEF

Art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate la informano che la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia contiene dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le finalità strettamente connesse al riconoscimento dell'agevolazione. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Dati personali	I dati richiesti nella presente comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire della agevolazione richiesta.
Modalità del trattamento	I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nella comunicazione: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili.
Responsabili del trattamento	I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Ufficio Archivio Anagrafico - Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AI FINI IRPEF

Art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

PROPRIETÀ PRIVATA (Barrare la relativa casella)
- ☐ POSSESSORE
- ☐ DETENTORE
- ☐ CONTITOLARE

PROPRIETÀ COMUNE (Barrare la relativa casella)
- ☐ AMMINISTRATORE
- ☐ CONDOMINO

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno

SESSO ☐

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune)

CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUIR

DATI DELL'IMMOBILE

SITO IN (Comune)

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO

N. CIVICO

	FOGLIO	NUMERO/PARTICELLA	SUB
DATI DEL CATASTO			

	DATA	NUMERO	UFFICIO
DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO OPPURE ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO			

DATI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Data inizio lavori: giorno mese anno

Comunicazione ASL ☐

DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle relative ai documenti posseduti)

- ☐ COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
- ☐ COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- ☐ COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ☐ COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO
- ☐ COPIA RICEVUTE I.C.I. DAL 1997 (se dovuta)
- ☐ COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE
- ☐ DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE

IL SOTTOSCRITTO:

☐ ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA

ovvero

☐ AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI, DI ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA RISERVANDOSI DI ESIBIRLA AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SE RICHIESTA

Firma

Data giorno mese anno

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AI FINI IRPEF

Art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

I soggetti che intendono usufruire della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura percentuale prevista dalla vigente normativa, delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali ovvero per la realizzazione o l'acquisto di box auto pertinenziali devono presentare una comunicazione di inizio lavori, utilizzando il presente modello.
Sono legittimati ad usufruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.
In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, la comunicazione va presentata da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma del medesimo articolo.

MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione redatta sul presente modello, debitamente datata e sottoscritta, deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
La comunicazione può essere trasmessa, in caso di acquisto di box o posti auto pertinenziali, anche successivamente alla data di inizio dei lavori di realizzazione degli stessi, purchè venga inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale si intende fruire della detrazione.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMESSI ALLA DETRAZIONE

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è ammessa la detrazione d'imposta sono quelli elencati nell'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, ripresi dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. In particolare, la detrazione Irpef è prevista per le seguenti categorie di intervento edilizio:

- manutenzione ordinaria, solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DATI DEL DICHIARANTE

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; inoltre, deve essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" dell'immobile (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma delll'articolo 5 del Tuir).
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione, è necessario barrare anche la casella "contitolare".
In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'articolo 5 del Tuir.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l'apposita casella per specificare se detta persona è l'amministratore del condominio o uno dei condomini; deve essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.

DATI DELL'IMMOBILE

Nella sezione devono essere indicati i dati catastali degli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell'atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

DATI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai lavori di ristrutturazione. In particolare, va indicata:
- la data di inizio dei lavori di ristrutturazione;
- l'avvenuta presentazione della comunicazione d'inizio lavori alla Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, barrando la casella "Comunicazione ASL".

DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

Per fruire della detrazione, alla comunicazione vanno allegati in fotocopia i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell'immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.

In luogo della trasmissione della documentazione prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
Nella sezione il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai documenti di cui è in possesso; deve inoltre indicare, barrando la corrispondente casella, se allega detti documenti alla comunicazione d'inizio lavori ovvero se rende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità ad esibirla, se richiesta, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

06A03005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2006.

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 40/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 febbraio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 (di seguito: deliberazione n. 188/05);

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06 (di seguito: deliberazione n. 28/06);

Considerato che:

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera *b)*, del testo integrato;

l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

le modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale 28 luglio 2005 comportano anche modifiche e integrazioni alle modalità e alle condizioni per l'erogazione delle «tariffe incentivanti», oltre che alla domanda per l'ammissione alle medesime «tariffe incentivanti» allegata alla deliberazione n. 188/05;

Ritenuto opportuno:

apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata le medesime modifiche ed integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

definire le responsabilità e le modalità dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle «tariffe incentivanti»;

apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata modifiche ed integrazioni volte a migliorarne l'applicazione, viste anche le esperienze del soggetto attuatore nei primi mesi di applicazione della deliberazione n. 188/05;

introdurre precisazioni relative alla misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto è collegato o il Gestore contraente, nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, siano responsabili dell'attività di misura, almeno nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW per i quali la legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione di produzione di energia elettrica;

Delibera:

1. Di modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati:

l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti:

a) la produzione incentivata è:

i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06;

ii) per un impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla precedente lettera *a)*, l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

b) l'integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.»;

all'art. 2, comma 2.1, le parole «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema elettrico)»;

all'art. 2, comma 2.3, dopo le parole «dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.», sono aggiunte le seguenti: «Il soggetto attuatore inoltre pubblica nel proprio sito internet, aggiornandole a partire dall'anno 2013, le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti con moduli fotovoltaici integrati negli edifici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;

all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, dopo le parole «unico punto di connessione alla rete elettrica», sono aggiunte le seguenti «, non condiviso con altri impianti,»;

all'art. 3, comma 3.1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, alla parola «DM» sono sostituite le seguenti «decreto ministeriale»;

all'art. 3, comma 3.1, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: «*i)* di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle "tariffe incentivanti", per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;

all'art. 3, il comma 3.2 è sostituito dal seguente: «3.2 La domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti", inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovrà essere inoltrata al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che le domande ammesse verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al soggetto attuatore al di fuori dei tempi previsti non vengono considerate.»;

all'art. 3, comma 3.4, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

l'art. 3, comma 3.5 è sostituito dal seguente: «3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto è collegato la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02 (di seguito: progetto finale), il certificato di collaudo dell'impianto, con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, la documentazione finale del progetto dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.»;

all'art. 3, commi 3.6 e 3.7, alla parola «definitivo» è sostituita la parola «finale»;

all'art. 3, comma 3.7, dopo le parole «nell'Allegato 1 al medesimo decreto,» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

l'art. 3, comma 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8 In conformità a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto finale deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa dal tecnico o dal professionista che ha firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.»;

all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti:

«3.9 L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

3.10 Il soggetto responsabile è tenuto a interagire con il soggetto attuatore anche tramite un portale informativo che verrà appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le modalità che verranno definite dal soggetto attuatore.»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dopo l'art. 3 e prima dell'art. 4, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-*bis.*

Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

3-*bis.1* Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni:

3-*bis.1.1* Il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06.

3-*bis.1.2* Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.

3-*bis.1.3* La remunerazione per le attività di cui al comma 3-*bis.1.2* è pari alla componente tariffaria MIS_1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato.

3-*bis.1.4* Il Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.

3-*bis.2* Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al comma 3-*bis.1*, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applica quanto previsto dal testo integrato per la misura dell'energia elettrica immessa. La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *ii)*, viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

3-*bis.3* Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma 3-*bis.1*, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:

3-*bis.3.1* Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure della energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il gestore di rete cui l'impianto è collegato è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.

3-*bis.3.2* La remunerazione per l'attività di cui al comma 3-*bis.3.1* è pari alla componente tariffaria MIS_1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato.

3-*bis.3.3* La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *ii)*, viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore.

3-*bis.4* Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:

3-*bis.4.1* Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile delle attività sopra elencate.

3-*bis.4.2* La remunerazione per le attività di cui al comma 3-*bis.4.1* è pari alla componente tariffaria MIS_1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato, ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato solo nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attività cui al comma 3-*bis.4.1.*

3-*bis.4.3* La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *ii)*, viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza mensile, dal soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

3-*bis.4.4* Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

3-*bis.4.5* Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti la produzione incentivata avvalendosi anche delle misure

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'energia elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico è collegato. A tal fine il gestore di rete competente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del testo integrato.

3-*bis.5* Qualora il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o gestore contraente. Ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, il gestore di rete o il gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o gestore contraente.»;

l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Modalità di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni:

4.1.1 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *i)*, con riferimento all'Anno i (PRD_i), è la produzione resa disponibile, nell'Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, e pari a:

$$PRD_i = Prod_i - S_i \quad \text{se } S_i \geq 0$$
$$PRD_i = Prod_i - (S_i + P_i) \quad \text{se } S_i < 0,$$

dove:

$Prod_i$ è la quantità di energia elettrica prodotta nell'Anno i, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

S_i è il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera *a)*, della deliberazione n. 28/06;

P_i è il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera *d)*, della deliberazione n. 28/06.

4.1.2 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *i)*, viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo le modalità di cui al comma 4.1.1, dal gestore contraente che la comunica al soggetto responsabile e al soggetto attuatore.

4.1.3 Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

4.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, si applicano le seguenti disposizioni:

4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *ii)* e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

4.2.2 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera *a)*, punto *ii)* e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

4.3 Nel caso in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 siano superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.

4.4 Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6 febbraio 2006, il corrispettivo erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle "tariffe incentivanti" definite dal medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»;

al titolo dell'art. 5, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

all'art. 5, comma 5.1, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'art. 5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera *b)*, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

all'art. 6, commi 6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»;

all'art. 6, comma 6.2, dopo le parole «prevedendo anche sopralluoghi», sono inserite le seguenti «a campione»;

all'art. 6, comma 6.4, dopo le parole «includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10,» sono inserite le seguenti «tenuto conto di quanto disposto dagli articoli»;

l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Disposizioni finali

7.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.».

2. Di approvare lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato *A*), a sostituzione dello schema di domanda riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 188/05.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it):

il testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;

lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 di cui al precedente punto 2.

4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di domanda di cui al precedente punto 2, si applichino a decorrere dal 1° marzo 2006, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 24 febbraio 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE «TARIFFE INCENTIVANTI» PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2005 E DAL DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 2006 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO ...., DI POTENZA NOMINALE (O MASSIMA, O DI PICCO, O DI TARGA) PARI A .... KW, UBICATO NEL SITO DI .... , COMUNE DI .... (PROVINCIA DI ....)

Il sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...., nato a ...., il ...., residente a .... , in via ...., c.a.p. ...., comune .... , provincia ...., codice fiscale .... , eventuale partita IVA ...., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005),

RICHIEDE

a) di essere ammesso, previa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006) per l'impianto fotovoltaico denominato .... , di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a .... kW, ubicato nell'unico sito di .... , comune di ...., c.a.p. ...., (provincia di ....), in via .... , n. .... o località ...., con un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 188/05);

b) di essere ammesso ad usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, per l'impianto di cui alla precedente lettera *a)* [*cancellare se non richiesto*];

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità,

a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell'impianto;

b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, è o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti, in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;

d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile [*cancellare la parte non di interesse*];

e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;

g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;

h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione n. 188/05;

i) di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle «tariffe incentivanti», per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

E DICHIARA ALTRESÌ CHE

a. Caratteristiche generali dell'impianto.

1) Il sito in cui è localizzato l'impianto, precisando la tipologia della struttura edilizia destinata alla installazione dell'impianto (distinguendo tra i seguenti casi: abitazione privata, condominio, scuola o università o istituti di istruzione, infrastruttura ricettiva o alberghiera, edificio pubblico da precisare, manufatto industriale, ospedali e altri luoghi di cura, uffici e/o attività del terziario, terreno, altri da specificare), la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica sono quelle riportate nella scheda tecnica inclusa nel progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 [*Il modello della scheda tecnica da allegare alla presente domanda per l'incentivazione è riportata nell'Allegato A1*].

2) Se l'impianto fotovoltaico è di potenza nominale non superiore a 20 kW, intende presentare, richiesta per usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica come previsto dalla deliberazione n. 28/06. [*indicare solo nel caso si voglia usufruire del servizio di scambio sul posto*].

3) L'impianto fotovoltaico è entrato o entrerà in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, a seguito di [*indicare il caso di interesse*]:

3.1. nuova costruzione;

3.2. rifacimento totale di impianto esistente entrato in esercizio in data ....;

3.3. potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in data .... La produzione annua media prima dell'intervento, definita dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 è pari a .... La produzione aggiuntiva, definita dall'art. 2, comma 1, lettera *j)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, attesa a seguito dell'intervento di potenziamento, è pari a ....

b. Requisiti tecnici.

4) L'impianto fotovoltaico e i relativi componenti saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

5) L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, sarà realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:

a) Pcc>0,85 * Pnom * I/Istc,

dove:

Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ±2%;

Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ±3%;

Istc, pari a 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard.

Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/m^2.

b) Pca>0,9 * Pcc,

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

Tale condizione deve essere verificata per Pca>90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

6) L'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare, se di potenza nominale non superiore a 20 kW, sarà collegato alla rete elettrica in bassa o media tensione ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

7) I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

c. Tempi e modalità di realizzazione dell'impianto.

8) Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza al diritto di ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalità realizzative previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di rete:

l'inizio lavori, trasmettendo copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente;

la conclusione dei lavori di realizzazione, allegando il progetto finale, il certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3.8, della deliberazione n. 188/05, utilizzando il portale informativo predisposto dal soggetto attuatore;

la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il riconoscimento delle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

d. Cumulabilità delle «tariffe incentivanti» con altri incentivi e altre condizioni che comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

9) Ai fini dell'eventuale riduzione delle «tariffe incentivanti» di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia *[o non beneficia]* della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo dell'investimento.

11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.

12) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

13) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione all'atto della presentazione della domanda al fine di consentire al soggetto attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Rimane fermo l'impegno del soggetto responsabile a comunicare tempestivamente al soggetto attuatore ogni eventuale variazione e ad inoltrare al soggetto attuatore, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, la dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi da 1 a 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto. Non sono ammesse variazioni successive alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.

14) L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali è il seguente:

nome e cognome. . . . . ,

via. . . . . ,

CAP . . . . comune . . . . , provincia . . . . ,

telefono/i . . . . , fax . . . . , e-mail . . . .

15) Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto è (*se intende avvalersi di un referente tecnico*):

nome e cognome del referente tecnico . . . . ,

società (eventuale) . . . . ,

via. . . . . ,

CAP . . . . comune . . . ., provincia. . . . . ,

telefono/i . . . ., fax . . . ., e-mail . . . .

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente documentazione:

a) progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della scheda tecnica di cui all'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 [*utilizzare per la scheda il modello riportato nell'Allegato A1*], firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, il progetto preliminare dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione;

b) autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

c) preventivo di spesa relativo ai costi da sostenere, ripartito tra le principali voci di costo, tra cui, ad esempio: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto, fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto, installazione e posa in opera dell'impianto, eventuali opere edili necessarie e connesse all'installazione dell'impianto, costi di sviluppo del progetto, eventuali altri oneri;

d) elenco, a solo titolo indicativo e fermo restando il rispetto dei tempi di realizzazione dell'impianto, delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio già conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura edilizia o sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione dell'impianto. Qualora non sia necessaria alcuna autorizzazione, il soggetto responsabile ne deve dare esplicita comunicazione;

e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW il cui soggetto responsabile non sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale, dichiarazione recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, del medesimo decreto;

f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, offerta economica relativa al valore della «tariffa incentivante» richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, inoltrata con busta chiusa e sigillata, riportante il nome del soggetto responsabile, la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Offerta economica»;

g) per i soli impianti che ricadono nella tipologia di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, dichiarazione attestante il rispetto di quanto definito all'art. 1, comma 1.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 188/05 nonché dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Data............................

Firma.......................

La presente domanda, riportante l'intestazione «GRTN - Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005», corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa, nella sede di viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 188/05. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria o consegnata a mano o consegnata tramite corriere.

Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Ai fini della definizione dell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, costituisce riferimento la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all'ammissione alle «tariffe incentivanti» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella persona dell'amministratore delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle «tariffe incentivanti».

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni - nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al direttore *pro tempore* della Direzione operativa del gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.

I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A1*

Scheda tecnica

Soggetto responsabile:………

Denominazione impianto (max 40 caratteri):…………………………………………………………………………………

Persona fisica ☐ Persona giuridica ☐

Tipologia del sito (sede d'installazione dell'impianto)

Sito d'installazione: via…………….., comune …………………., CAP ………………….., provincia……………..

Abitazione privata	☐	Condominio	☐
Scuola o università o istituti di istruzione	☐	Manufatto industriale e/o commerciale	☐
Infrastruttura ricettiva o alberghiera	☐	Ospedali e altri luoghi di cura	☐
Terreno	☐	Uffici e/o attività del terziario	☐

Edificio pubblico (specificare):…………………………………………………………………………………………………

Altro (specificare):………

Tipologia di installazione

Integrato architettonicamente (*) ☐ Edificio nuovo ☐ Edificio oggetto di ristrutturazione ☐

Integrazione con tetto piano ☐

Integrazione con tetto a falda ☐

Integrazione con facciata ☐

Altro tipo d'installazione (specificare) :……………………………………………………………………………………

(*) Integrato secondo quanto definito dall'articolo 1, comma 1.1, lettera b), della deliberazione n. 188/05.

Non integrato architettonicamente ☐

Installazione su tetto piano	☐	Installazione su facciata	☐
Installazione su tetto a falda	☐	Installazione a terra	☐

Altro tipo d'installazione (specificare) :……………………………………………………………………………………

Superficie lorda occupata dall'impianto:……………………………………………m^2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Caratteristiche generali dell'impianto

L'impianto entrerà o è entrato in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005 come:

nuova costruzione ☐

rifacimento totale ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :………………………………

potenziamento ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :………………………………

Potenza nominale prima dell'intervento:……………………………kW

Media della produzione dei due anni solari precedenti l'intervento di potenziamento:……………………………….kWh

Potenza nominale come da progetto ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva):………………kW

Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva):…………………………….kWh

* Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica

** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

Caratteristica dei moduli fotovoltaici

silicio monocristallino ☐ silicio policristallino ☐ film sottile ☐ Altro ☐

Modello/i:………

Numero totale moduli:…………………………………….. Superficie totale dei moduli:…………………………m^2

Potenza del modulo:…………………………W

Tensione a vuoto (Vcc) in ingresso al convertitore (condizioni STC):…………………………V

Caratteristiche dei convertitori CC/CA (inverter)

Modello/i:………

Numero di convertitori:………………………

Tensione (Vca) in uscita dal convertitore:…………………V

Condizioni di scambio sul posto (da compilare solo nel caso degli impianti di potenza non superiori ai 20 kW)

Si avvale del servizio di scambio sul posto ☐

Non si avvale del servizio di scambio sul posto ☐

Dichiarazione del Tecnico responsabile del progetto preliminare dell'Impianto Fotovoltaico

Il sottoscritto ………………………………………nato a………………………………………il……………… dichiara:

di possedere i requisiti e le competenze stabiliti dalla vigente legislazione per lo sviluppo del progetto preliminare dell'impianto Fotovoltaico allegato alla presente domanda.

Firma del Tecnico Responsabile

………………………………………

06A02985

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 1º marzo 2006.

Prolungamento dei periodi concessi per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento, previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi, di cui all'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 47/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1º marzo 2006;

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);

il documento per la consultazione 1º marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1º ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1º luglio 2005;

per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della fornitura di gas, resi ancor più gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorità ha provveduto con la deliberazione n. 192/05 ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali; tali disposizioni transitorie prevedono tra l'altro la definizione dei periodi concessi ai clienti finali per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento;

l'Autorità ha ritenuto opportuno istituire con la medesima deliberazione n. 192/05 un Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;

dalle attività del Gruppo di lavoro è emerso che i distributori che hanno deciso di avvalersi delle modalità transitorie sopra indicate stanno riscontrando notevoli difficoltà ad ottenere il completamento della documentazione da parte dei clienti finali, tanto che la maggioranza delle pratiche, ancorché non siano formalmente scaduti i termini massimi previsti, risulta a tutt'oggi in attesa di completamento;

a seguito di quanto evidenziato al precedente alinea potrebbe aumentare il rischio che venga interrotta l'erogazione del gas a clienti finali per mera dimenticanza degli stessi di inviare la documentazione in loro possesso per il successivo accertamento da parte del distributore;

l'attività del Gruppo di lavoro ha altresì evidenziato l'opportunità che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 siano adottate a seguito di una ampia consultazione di tutti i soggetti interessati.

Ritenuto che:

sia necessario assicurare un tempo adeguato, non inferiore al mese, per inviare osservazioni scritte al documento per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, stante la sua articolazione e la portata delle semplificazioni proposte;

sia pertanto opportuno prolungare di 60 giorni solari i periodi concessi per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi di cui all'art. 18 della deliberazione n. 40/04, al fine di pervenire in tempo utile all'introduzione di eventuali modifiche a tale deliberazione ed ai necessari adeguamenti da parte dei soggetti regolati in esito al processo di consultazione;

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:

a) all'art. 18, comma 3, lettera *a*, le parole «entro i 180 giorni solari successivi» sono sostituite dalle parole «entro i 240 giorni solari successivi»;

b) all'art. 18, comma 3, lettera *d*, le parole «trascorsi 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;

c) all'art. 18, comma 4, lettera *a*, punto *ii*, le parole «trascorsi 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;

d) all'art. 18, comma 5, lettera *b*, le parole «è elevato a 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «è elevato a 260 giorni solari».

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 1° marzo 2006

Il presidente: ORTIS

06A02984

DELIBERAZIONE 3 marzo 2006.

Verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. (Deliberazione n. 49/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 marzo 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: la legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/03);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 recante concessione al Gestore della rete delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06 (di seguito: deliberazione n. 39/06).

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, stabilisce che, entro il 31 ottobre 2005, siano trasferiti alla società Terna Spa, eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi — ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99 — facenti capo alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il GRTN) ad eccezione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 prevede che il GRTN (ora Terna - Rete elettrica nazionale Spa, di seguito: TERNA) predisponga un documento integrato contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle attività produttive e l'Autorità verifichino, entro 90 giorni dalla data di ricezione del Codice di rete, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 e della legge n. 290/03, la conformità del predetto Codice di rete alle direttive dai medesimi emanate;

con deliberazione n. 250/04, l'Autorità ha emanato direttive al GRTN per l'adozione del Codice di rete;

con la deliberazione n. 79/05, l'Autorità ha positivamente verificato, per quanto di propria competenza, il Codice di rete nella versione trasmessa dal GRTN con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011 (prot. Autorità n. 002267, in data 3 febbraio 2005) condizionando tale verifica all'aggiornamento del Codice di rete:

a) entro il 24 maggio 2005, per quanto riguarda una serie di osservazioni di carattere puntuale indicate nella Parte A dell'Allegato A alla predetta deliberazione;

b) entro il 30 novembre 2005, per quanto riguarda una serie di osservazioni di carattere generale indicate nella Parte B dell'Allegato A alla predetta deliberazione;

inoltre, con la deliberazione n. 79/05, l'Autorità ha dato mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità di ricercare forme di collaborazione con il Ministero delle attività produttive al fine di armonizzare i rispettivi procedimenti di verifica dei futuri aggiornamenti del Codice di rete, potendosi avvalere di un gruppo di lavoro congiunto cui partecipano, in rappresentanza dell'Autorità, funzionari designati dal medesimo direttore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

con la deliberazione n. 39/06, l'Autorità ha conferito mandato al direttore della Direzione energia elettrica, con il supporto della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, affinché con propria determinazione:

a) verifichi, secondo le modalità di cui all'art. 63, comma 63.3 della deliberazione n. 250/04, previa informativa all'Autorità, la conformità degli aggiornamenti del Codice di rete alle direttive adottate dall'Autorità, non riservati all'approvazione del Collegio dell'Autorità;

b) verifichi le proposte di deroga all'applicazione del Codice di rete formulate da parte di TERNA disponendo, in esito a tali verifiche, l'approvazione o il rigetto delle medesime proposte di deroga secondo le modalità di cui all'art. 64, comma 64.3 della deliberazione n. 250/04;

c) comunichi all'Autorità, almeno con cadenza semestrale, gli esiti del processo di cui alla precedente lettera *b)* di approvazione delle proposte di deroga all'applicazione del Codice di rete, nonché al Ministero delle attività produttive;

con lettera in data 30 novembre 2005, prot. n. TE/P2005004523 (prot. Autorità n. 28582 in data 2 dicembre 2005), TERNA ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento del Codice di rete previsto, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 79/05, per il 30 novembre 2005 (di seguito: Codice di rete 30 novembre 2005);

l'analisi del Codice di rete 30 novembre 2005 ha evidenziato alcune criticità di carattere generale che hanno formato oggetto di informazione preventiva, da parte della Direzione energia elettrica e della Direzione consumatori e qualità del servizio, al Collegio dell'Autorità ai sensi della deliberazione n. 39/06;

il Ministero delle attività produttive, con nota in data 28 febbraio 2006, prot. n. 3812, ha rappresentato a TERNA la necessità di disporre di ulteriori 10 giorni, a far data dal 28 febbraio 2006, al fine del completamento delle verifiche di propria competenza;

vista la nota di cui al precedente alinea, il direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità, con nota in data 28 febbraio 2006, prot. n. GB/M06/1146/mpz, ha rappresentato a TERNA l'intenzione di prorogare del medesimo tempo previsto dal Ministero delle attività produttive il termine per le verifiche di competenza dell'Autorità al fine dell'armonizzazione dei procedimenti di verifica prevista dal punto 3 della deliberazione n. 79/05;

l'applicazione delle disposizioni di cui al Codice di rete, nonché di cui ai documenti ad esso allegati, necessitano di essere opportunamente monitorate al fine di analizzare particolari esigenze che dovessero comportare la necessità di aggiornare il Codice di rete.

Ritenuto che sia opportuno:

riservare all'approvazione del Collegio dell'Autorità alcune delle osservazioni oggetto della predetta informazione preventiva;

considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che TERNA modifichi e integri, entro 45 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Codice di rete 30 novembre 2005, trasmettendo il testo risultante all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, prevedendo:

a) l'eliminazione della previsione di cui al paragrafo 1B.4.14.3 del citato codice di rete in base alla quale si formerebbe un rapporto diretto tra utenti della rete di trasmissione nazionale e soggetti titolari di porzioni di RTN;

b) l'introduzione di ulteriori specificazioni circa i criteri e le modalità di applicazione del criterio di sicurezza N-1;

c) il recepimento delle ulteriori osservazioni formulate ai sensi del punto 1, lettera a., della deliberazione n. 39/06 dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità, con il supporto della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;

dare mandato al direttore della Direzione energia Elettrica dell'Autorità, con il supporto della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di effettuare azioni di ricognizione sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di rete, nonché nei documenti ad esso allegati, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro con i soggetti interessati e in raccordo con le proposte eventualmente formulate dal Comitato di consultazione di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, al fine di richiedere a TERNA, previa informativa all'Autorità, eventuali aggiornamenti del medesimo Codice di rete e dei relativi allegati;

Delibera:

1. Di considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che TERNA modifichi e integri, entro 45 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Codice di rete 30 novembre 2005, trasmettendo il testo risultante all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, prevedendo:

a) l'eliminazione della previsione di cui al paragrafo 1B.4.14.3 del citato codice di rete in base alla quale si formerebbe un rapporto diretto tra utenti della rete di trasmissione nazionale e soggetti titolari di porzioni di RTN;

b) l'introduzione di ulteriori specificazioni circa i criteri e le modalità di applicazione del criterio di sicurezza N-1;

c) il recepimento delle ulteriori osservazioni formulate ai sensi del punto 1, lettera a., della deliberazione n. 39/06 dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità, con il supporto della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Di dare mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità, con il supporto della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di effettuare azioni di ricognizione sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di rete, nonché nei documenti ad esso allegati, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro con i soggetti interessati e in raccordo con le proposte eventualmente formulate dal Comitato di consultazione di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, al fine di richiedere a TERNA, previa informativa all'Autorità, eventuali aggiornamenti del medesimo Codice di rete, ivi inclusi i documenti ad esso allegati.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attività produttive ed a TERNA.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 3 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

06A02983

DELIBERAZIONE 3 marzo 2006.

Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 50/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 marzo 2006;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02;

la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 49/02;

la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2005, n. 78/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;

la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito: deliberazione n. 29/06);

la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;

il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14 dicembre 2005);

la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di consultazione 14 dicembre 2005;

il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2006).

Considerato che:

nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorità ha delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativa al secondo periodo di regolazione (1° aprile 2006 - 31 marzo 2010), prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:

prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa, al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti;

definire modalità di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza;

ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio (capacity), ed una relativa ai corrispettivi applicati all'energia movimentata (commodity), prevedendo per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la prima un sistema di garanzia che assicuri comunque la remunerazione del capitale investito e i relativi ammortamenti;

incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove capacità di spazio e di punta al fine di:

(a) incrementare la disponibilità di stoccaggio a copertura della domanda per il sistema nazionale;

(b) sviluppare, in coerenza con l'evoluzione del mercato del gas in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto di una funzione di *hub* del territorio italiano per il resto del continente europeo;

completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo per il servizio di disponibilità di punta in fase di iniezione al fine di:

(a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del servizio, in coerenza con l'effettiva modalità di svolgimento del medesimo;

(b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle riserve per il sistema nella fase di erogazione;

conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di accesso al servizio di stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacità di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite;

limitare l'onere del servizio di stoccaggio strategico al corrispettivo tariffario di capacità di spazio e al corrispettivo tariffario di remunerazione del gas immobilizzato, nel caso di disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto la finalità di tale servizio di stoccaggio è garantire la disponibilità di un volume di riserva di gas;

introdurre un corrispettivo unitario di capacità di trasporto in fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto;

anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, pubblicate in versione sintetica sul sito internet dell'Autorità, con il documento per la consultazione 22 febbraio 2006, l'Autorità ha approfondito ed integrato alcune tematiche affrontate in termini generali nel primo documento, evidenziando, tra l'altro, la necessità di:

individuare il soggetto responsabile delle attività di calcolo, strumentali alla determinazione della tariffa unica nazionale;

introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti, soglie minime di ammissibilità a detti trattamenti nel caso di investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;

prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito in gas, il riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi e, nel caso di nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato;

privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle prestazioni del servizio di stoccaggio che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacità di punta di erogazione;

destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti;

avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere un meccanismo che garantisca il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa;

le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:

una sostanziale condivisione da parte degli operatori del sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;

la necessità, manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca un segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare l'effettivo livello di scarsità del sistema rispetto alla domanda, con la conseguente esigenza di prevedere tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;

l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di ammissibilità ai trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;

l'opportunità di attribuire all'Autorità il compito di calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;

la necessità di incentivare i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a quanto prospettato;

Considerato inoltre che:

con la deliberazione n. 29/06 l'Autorità ha prorogato al 17 marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 119/05 per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle procedure operative delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle richieste di capacità;

Ritenuto che:

alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che gestisce circa il 98% delle capacità, nonché in ragione dell'attuale carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione di tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea né a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, né a favorire lo sviluppo della domanda di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto necessario prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa;

Ritenuto che sia altresì necessario:

introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di stoccaggio la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti, indipendentemente dalle quantità di capacità dalla stessa effettivamente conferite;

prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo storico originario d'acquisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire continuità dei livelli di remunerazione riconosciuti;

confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale indicata nei documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi regolati e di meglio allocare i costi relativi alle diverse categorie;

determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese ricorrenti effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre necessario prevedere l'applicazione, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, del criterio del *profit sharing*, nel terzo periodo di regolazione;

incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio, e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;

riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli investimenti destinati alla realizzazione di impianti di *peak shaving*, volti ad aumentare la flessibilità del sistema e le prestazioni in termini di disponibilità di punta;

applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;

differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti, nonché di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;

rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di destinare parte di essi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti per i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;

avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;

introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione, un corrispettivo variabile addizionale applicato all'energia movimentata;

modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacità di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite nonché, tenuto conto della funzionalità delle prestazioni di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione del conferimento di capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;

modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un corrispettivo unitario di *exit* nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione;

Ritenuto che sia altresì opportuno:

al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre di un congruo tempo per la formulazione delle proprie richieste di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche alla luce del nuovo assetto tariffario delineato con il presente provvedimento, differire di ulteriori 7 (sette) giorni le proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini per il conferimento delle capacità di stoccaggio e per la presentazione delle richieste di capacità;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:

a) Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;

c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con concessioni già assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio, relativi a concessioni già assegnate e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;

d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con le società o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;

e) peak shaving è costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione;

f) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2010;

g) pseudo-working gas è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;

h) RS è il ricavo di riferimento per l'attività di stoccaggio;

i) RS^E è la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti;

j) RS^C è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio, attribuita alla capacità di stoccaggio ed è data dalla somma delle componenti $RS^C_{capitale}$, RS^C_{amm};

k) $RS^C_{capitale}$ è la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile al capitale investito riconosciuto;

l) RS^C_{amm} è la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;

m) RSNI è la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.

2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito: tariffa di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di stoccaggio applicano le tariffe assicurando trasparenza e non discriminazione tra utenti.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Art. 3.

Ricavi di riferimento

3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 6 e seguenti, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge l'attività di stoccaggio in giacimenti attivi, calcola il ricavo di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno termico 2006-2007, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2 Il ricavo di riferimento RS viene calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:

a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,1 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;

b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;

c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6 e 3.7.

3.3 Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.

3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di stoccaggio:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali, relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera *d)*, non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera non determinati in sede di bilancio ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)* in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007;

c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{(t-1) - AIP}{DC} \times 100;$$

dove *(t-1)* è l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2005 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007, *AIP* è l'anno dell'incremento patrimoniale e *DC* è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di trattamento e i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno 2005, per i quali si utilizza una durata convenzionale rispettivamente pari a 50, 20 e 10 anni; i terreni e il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi, non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di stoccaggio versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera *e)*;

g) individua il valore del gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2005, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;

h) il valore del gas naturale di cui alla lettera *g)* è pari al costo storico rivalutato del gas determinato considerando, per ogni anno di acquisizione, il costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico rivalutato, il valore del gas naturale è assunto pari a quello del primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera *b)*;

i) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera *c)* il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi di cui alla lettera *f)* e sommando il valore del gas di cui alla lettera *g)*.

3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa:

a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo, delle singole categorie di cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera *c)*;

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera *a)*, al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera *b)*, relativi alle diverse categorie.

3.6 I costi operativi, CO_{2005}, comprendono tutte le spese ricorrenti, operative e di carattere generale, attribuibili all'attività di stoccaggio svolta in giacimenti attivi, effettivamente sostenute nell'esercizio 2005 dall'impresa di stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione contabile, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate. I costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, comprendono:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi per servizi e prestazioni esterne;

d) i costi per chiusure minerarie;

e) altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.

3.7 Ai fini della determinazione dei costi operativi di cui al comma 3.6, l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il calcolo del valore dei costi ricorrenti per chiusure minerarie e non considera neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e gli oneri straordinari.

3.8 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi complessivi di riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:

RS^{S} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in *cushion gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi;

RS^{PE} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in *pseudo-working gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;

RS^{PI} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di iniezione, costituita dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte e sistemi di misura; al 25% del valore relativo, pozzi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RS^D è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;

RS^E è la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.

3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S, RS^{PE}, RS^{PI} e RS^D costituiscono la componente di ricavo attribuita alla capacità di stoccaggio RS^C, articolata nelle seguenti componenti:

a) $RS^C_{capitale}$ pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;

b) RS^C_{amm} pari alla quota ammortamento riconosciuta, calcolata ai sensi del comma 3.5.

Art. 4.

Ricavi relativi a nuovi investimenti

4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

4.2 Entro il 1° febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità e al Ministero delle attività produttive:

a) gli investimenti programmati per il quadriennio successivo, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.5, con le seguenti indicazioni:

descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per categoria di cespite;

incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;

tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;

b) gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con indicazione dei dettagli di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente e le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria e articolati come attivo immobilizzato lordo ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)* e come fondo di ammortamento economico-tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *d)*.

4.3 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 4.2, devono risultare coerenti con le istanze di modifica al programma lavori e di autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 26 agosto 2005.

4.4 Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2 lettera *b)*, realizzati nell'anno precedente e riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, le imprese di stoccaggio calcolano, ogni anno, una componente di ricavo addizionale $RSNI_t$ come segue:

$$RSNI_t = \sum_{T=1}^{3} RSNI_{t,T}$$

dove:

$$RSNI_{t,T} = NI_{t-1,T} \times (rT_{06-10} + rT_T^{NI}) + AMM_{NIt-1}$$

dove:

$RSNI_{t,T}$, è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti della tipologia T, di cui al comma 4.5, realizzati nell'anno $t-1$;

$NI_{t-1,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati nell'anno $t-1$, e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-1,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

$NI_{bil,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T, realizzati e riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, ivi compresi gli investimenti in gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio valutati come al successivo comma 4.7;

$CONTR_{cap,T}$ è il valore dei contributi a fondo perduto percepiti per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di stoccaggio, riferibili agli investimenti $NI_{bil,T}$, riportati sui bilanci o preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile;

rT_{06-10} è il tasso reale pre-tasse di remunerazione del capitale investito netto definito per il secondo periodo di regolazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, lettera *a)*;

rT_T^{NI} è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia T, di cui al comma 4.5;

AMM_{NIt-1} è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'anno precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NIt-1} = \sum_c \frac{NI^{amm}_{bil,T,c}}{DC_c}$$

dove:

$NI^{amm}_{bil,T,c}$ è il valore di $NI_{bil,T}$, al netto degli investimenti in gas naturale e degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno $t-1$, distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella 1;

DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

4.5 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto, rT_T^{NI} per le relative durate:

a) T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio: 0%;

b) T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: 4% per 8 anni;

c) T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di *peak shaving:* 4% per 16 anni.

4.6 Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima dell'anno 2006, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, confluiscono nel valore dei nuovi investimenti $NI_{t-1,T}$, a partire dal primo anno di attività del giacimento e sono remunerati al tasso reale definito ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, lettera *a)*.

4.7 Ai fini del calcolo del valore degli investimenti $NI_{t-1,T}$, di cui ai commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del *cushion gas* e dell'eventuale *pseudo-working gas*, nonché le eventuali quantità addizionali acquistate dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico, sono riconosciuti pari al:

a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;

b) valore medio del QE dell'anno di iscrizione nel bilancio d'esercizio, come definito ai sensi della deliberazione n. 52/99, comprensivo, nel caso di gas immesso, di tutti i costi di trasporto fino all'*hub* stoccaggio.

4.8 L'Autorità, ai fini del riconoscimento della componente di ricavo addizionale $RSNI_t$, verifica la corrispondenza degli investimenti realizzati, comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera *b)*, con i dati relativi agli investimenti programmati, precedentemente comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera *a)*, nonché con le capacità di stoccaggio effettivamente rese disponibili al sistema.

4.9 L'incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 4.5, lettera *b)* sono riconosciuti per sviluppi di capacità superiori alle soglie di seguito indicate:

per capacità di erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in alternativa, al 30% dell'attuale capacità;

per capacità di spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al 30% dell'attuale capacità.

Il riconoscimento del trattamento incentivante (incremento del tasso di remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui le nuove capacità sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio manifestino i benefici collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il riconoscimento del trattamento incentivante avviene a partire dalla messa a disposizione di almeno l'80% della capacità di sviluppo prevista a progetto e comunicata dall'impresa di stoccaggio nel programma di sviluppo. Fino a tale momento, agli investimenti realizzati è riconosciuto il tasso di remunerazione indicato all'art. 3, comma 3.2, lettera *a)*.

4.10 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi addizionali riconosciuti $RSNI_t$ nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui all'art. 3, comma 3.8:

RS^{SN}, relativa al corrispettivo di spazio;

RS^{PIN}, relativa al corrispettivo per la capacità di iniezione;

RS^{PEN}, relativa al corrispettivo per la capacità di erogazione;

RS^{DN}, relativa al corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello stoccaggio strategico.

4.11 A fronte della realizzazione degli investimenti di cui al comma 4.5, lettere *b)* e *c)*, l'impresa di stoccaggio può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale ai costi operativi di cui all'art. 3, comma 3.6, $CO_{NI,t}$, riconducibile ai costi operativi incrementali generati dai suddetti investimenti, determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti nel primo anno del periodo di regolazione e aggiornati con il meccanismo del *price cap* di cui all'art. 10, comma 10.9.

4.12 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza con i costi sostenuti;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* rispetto alle attività svolte;

d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.

4.13 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di stoccaggio procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorità.

Art. 5.

Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio

5.1 Le imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attività di stoccaggio calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico *t*, tenuto conto dell'eventuale incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'art. 4.

5.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo di perequazione, di cui all'art. 9, relativo al corrispettivo *CVS*, per i primi tre anni termici di attività i costi operativi riconosciuti e l'energia movimentata sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità. Per il quarto anno termico di attività i costi operativi riconosciuti sono calcolati a partire dall'ultimo bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e l'energia movimentata di riferimento è quella dell'anno precedente.

5.3 Per gli anni termici successivi, le imprese di stoccaggio aggiornano i ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.

TITOLO III

DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI.

Art. 6.

Tariffa per il servizio di stoccaggio

6.1 La tariffa di stoccaggio, TS, è una combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione più generale, la tariffa TS che si applica ai servizi di stoccaggio è data dalla seguente formula:

$$TS = f_s{}^*S + f_{PI}{}^*PI + f_{Pe}{}^*\Sigma\sigma_i{}^*PE_i + (CVS + \pi)^*\Sigma\gamma_i{}^*E_i + f_D{}^*S_S$$

dove:

f_S è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;

S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;

f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;

PI è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;

f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;

PE_i è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'art. 8, comma 8.5 della deliberazione n. 119/05;

σ_i è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio minerario e per il bilanciamento operativo;

CVS è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;

π_i è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'art. 9, espressa in euro/gigajoule;

γ_i è un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;

E_i è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto di eventuali consumi tecnici, espressa in gigajoule;

f_D è il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;

S_s è l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio.

6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento.

6.3 Alla capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai sensi dell'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente σ_s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorità.

6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo unitario *CVS* maggiorato del 100%.

6.5 In caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacità in proporzione alla durata del conferimento.

6.6 Ai fini di una corretta attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguaglia, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attività produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacità di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantità di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle attività produttive, all'Autorità e all'impresa di stoccaggio.

6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario *CVS* all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15 della deliberazione n. 119/05.

6.8 Ai fini della definizione delle condizioni economiche dei servizi di cui all'art. 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1, opportunamente riproporzionati ai sensi del comma 6.5 e tenuto conto dei corrispettivi specifici d'impresa determinati ai sensi dell'art. 8, comma 8.9.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di capacità interrompibile

7.1 L'impresa di stoccaggio può offrire prestazioni di extra punta di erogazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della deliberazione n. 119/05. Ai fini della procedura concorsuale si assume un prezzo massimo pari al corrispettivo f_{PE}, di cui all'art. 6, comma 6.1, riproporzionato in funzione della durata della prestazione, moltiplicato per un coefficiente σ pari a 2.

7.2 L'impresa di stoccaggio può offrire capacità di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorità.

Art. 8.

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa

8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo articolo 11, l'Autorità calcola i corrispettivi unitari di capacità f_s, f_{PI}, f_{PE}, f_D e il corrispettivo unitario variabile *CVS* secondo le disposizioni del presente articolo.

8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f_S viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di competenza di ciascuna impresa, per la capacità complessiva di stoccaggio di *working gas*, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero delle attività produttive.

8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione f_{PI}, viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PI} di competenza di ciascuna impresa, per la capacità massima di iniezione in fase di iniezione del sistema, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13.

8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione f_{PE}, viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PE} di competenza di ciascuna impresa per la capacità di erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5, come comunicate ai sensi degli articoli 11 e 13, e i valori di σ definiti all'art. 6, comma 6.1.

8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4, associate alla capacità di erogazione conferita, sono così determinate:

a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, di cui all'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;

b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'art. 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;

c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;

d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.

8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D, viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di competenza di ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio, detenuto ai fini di stoccaggio strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero delle attività produttive.

8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione *CVS* viene calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo RS^E di tutte le imprese di stoccaggio, di cui all'art. 3, comma 3.8, per l'energia movimentata nel corso dell'anno termico 2004-2005, assunta pari a 678,455095*10^6 gigajoule a partire da un valore di energia pari a 658,742010*10^6 gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a 19,713085*10^6 gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a.

8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacità di stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonché dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacità non oggetto dell'esenzione.

8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui al comma 6.1, specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8.2 a 8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo, alle capacità di stoccaggio e all'energia movimentata assunta dall'Autorità.

Art. 9.

Perequazione

9.1 La perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di stoccaggio.

9.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.

9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio fa pervenire alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorità.

9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di cui al comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di stoccaggio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.

9.5 La Cassa, entro il 1° settembre di ogni anno termico successivo al primo, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.

9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.

9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.

9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.

9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

9.11 È istituita una componente tariffaria π a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce la componente π. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente π è posta pari a zero.

9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 è applicata come maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del gas di cui all'art. 6, comma 6.1.

9.13 È istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione stoccaggio» alimentato dalla componente π e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorità.

9.14 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente π in relazione ai servizi di stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.

9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa *i* relativo al singolo corrispettivo tariffario *f* è pari a:

$$S_{i,t}^{f} = \left[RES_{i,t}^{f} - RICS_{i,t}^{f}\right]$$

dove:

$S_{i,t}^{f}$ è l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno termico t, relativo al corrispettivo tariffario f;

$RES_{i,t}^{f}$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'art. 6, comma 6.1, alle capacità effettivamente conferite e ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nell'anno termico t, incrementati dei coefficienti σ o γ corrispondenti, come definiti all'art. 6;

$RICS_{i,t}^{f}$ è l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno termico t, calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo tariffario f.

9.16 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa, $RICS_{i,t}^{f}$, sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di impresa di cui all'art. 8, comma 8.9, e alle capacità effettivamente conferite e ai volumi effettivamente movimentati. La capacità di erogazione è determinata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate all'art. 8, comma 8.5, per ciascuna impresa, e i valori di σ definiti all'art. 6.

9.17 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza, non comprendono i ricavi relativi alle prestazioni di *extra* punta di cui all'art. 7, nonché i ricavi di *capacity* derivanti dai servizi di cui all'art. 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/05.

9.18 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i ricavi effettivi di stoccaggio, $RES_{i,t}^{f}$, e i ricavi di competenza, $RICS_{i,t}^{f}$, sono calcolati in relazione alla capacità conferita non oggetto dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas effettivamente movimentati nel corso dell'anno termico.

Art. 10.

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ciascuna quota di ricavo di cui all'art. 3, comma 3.8 è calcolata a partire dal valore dei ricavi RS^{c} ottenuto sommando i valori aggiornati delle quote di ricavo $RS_{capitale}$, RS_{amm}, e delle relative componenti di ricavo addizionale di cui all'art. 4.

10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto, $RS_{capitale}$, è aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di stoccaggio nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2005 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.

10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta RS_{amm}, è aggiornata mediante la seguente formula:

$$RS_{amm^{t}} = RS_{amm^{t-1}}(1 + I_{t-1} - RP_{s} + Y + Q + W)$$

dove:

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RP_s è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari al 1,5%;

Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;

W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y, Q e W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.

10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali di cui all'art. 4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno termico $t-1$, sono ricalcolate ogni anno come somma di:

a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI, aggiornato con la metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;

b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:

$$AMM_{NIt} = AMM_{NIt-2}(1 + I_{t-1} - RP_S + Y + Q + W)$$

dove Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza.

10.5 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo f, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le quote parti dei ricavi di riferimento come segue:

$$RS_t^f = RS_t^{fI} + (RS_t^{fN} - FC_t^f - AR_{t-2}^f)$$

dove:

RS_t^{fI} è la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al corrispettivo tariffario f, calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 3.8, a partire dalla somma aggiornata dei ricavi $RS_{capitale}^C$ e RS_{amm}^C ai sensi del comma 10.2 e 10.3;

RS_t^{fN} la quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma 10.4, relativo al corrispettivo tariffario f, incrementata della quota parte dei ricavi $RSNI_t$, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.9;

FC_t^f è il fattore correttivo per l'anno termico t, calcolato come segue:

$$FC_t^f = (RICS_{t-2}^f - RS_{t-2}^f)(1 + r);$$

dove:

$RICS_{t-2}^f$ sono i ricavi perequati di cui all'art. 9, comma 9.15;

r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;

AR_{t-2}^f sono gli altri ricavi di *capacity* di competenza dell'anno termico $t-2$ relativi alla disponibilità di punta di erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica.

10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, il fattore correttivo FC_t^f è calcolato in relazione ai ricavi di stoccaggio riconducibili alla capacità non oggetto della suddetta esenzione.

10.7 Nel caso in cui i ricavi FC_t^f e AR_{slt-2}^f di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS_t^{fN}, di cui al medesimo comma, l'eccedenza è versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'art. 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'art. 9, comma 9.3, ed è destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.

10.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi cui all'art. 6, l'impresa di stoccaggio considera il fattore correttivo FC_t^f di cui al comma 10.5, per un ammontare fino al 2% dei ricavi RS^f. Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 6 ripartendo l'ammontare su quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua tramite il tasso di rendimento r.

10.9 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile CVS_t associato all'energia movimentata, è aggiornato come segue:

a. annualmente, sulla base della seguente formula:

$$CVS_t = CVS_{t-1}(1 + I_{t-1} - RPv + Y + Q + W)$$

dove RP_v è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all'energia movimentata pari al 2% e Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza;

b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore risultante dal rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 4.10 e dell'art. 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia definita all'art. 8, comma 8.7.

10.10 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare della concessione ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia o si è verificata la decadenza.

10.11 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 10.10, l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla titolarità della concessione di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi alle concessioni in esercizio di cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10, tenuto conto della quota ammortamento e dei costi operativi riconosciuti all'impresa di stoccaggio subentrante, ai sensi del comma 10.12.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10.12 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attività produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.10 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 10 del presente provvedimento, tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi dell'art. 15 del decreto 26 agosto 2005 nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.

10.13 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° aprile 2010, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

Art. 11.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

11.1 Entro il 10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:

a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^{PE}, RS^{PI}, RS^D, RS^E definiti come al precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10;

b) i propri ricavi $RLNI$, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10;

c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera *a)*, la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento nell'anno termico t anche tenuto conto della ripartizione delle capacità di stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;

d) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

11.2 Entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e 8.

11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui al precedente comma 11.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe restano in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Art. 12.

Attestazione e verifica dei ricavi

12.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.

12.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di stoccaggio deve indicare:

a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;

b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;

c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio, nonché i relativi ricavi derivanti da altre attività e altri servizi forniti;

d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, e *c)*, le relative capacità conferite e le quantità movimentate nell'anno termico precedente e i relativi corrispettivi unitari.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007

13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007 ciascuna impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^{PE}, RS^{PI}, RS^D, S^E di cui al precedente articolo 3;

b) la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2006-2007, anche tenuto conto della ripartizione delle capacità di stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;

c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorità determina e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi degli articoli 6 e 8.

13.3 Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe definite dall'Autorità entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro pubblicazione, congiuntamente agli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico 2006-2007.

Art. 14.

Modifiche della deliberazione n. 119/05

14.1 L'art. 1, comma 1.1, è sostituito dal seguente:

«1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le definizioni di cui alla deliberazione n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:

a. anno termico t è il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b. attività di stoccaggio è il servizio di stoccaggio;

c. capacità di stoccaggio è la capacità di spazio, di iniezione e di erogazione;

d. capacità conferita è la capacità di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;

e. capacità di stoccaggio interrompibile è la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;

f. decreto 27 marzo 2001 è il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001 recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

g. erogazione è l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;

h. fase di erogazione è il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;

i. fase di iniezione è il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre;

j. impresa di stoccaggio è l'impresa che svolge l'attività di stoccaggio;

k. iniezione è l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;

l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che, al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;

m. la prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che nell'anno termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacità di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;

n. la prestazione di extra punta di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione, ulteriore alla capacità complessivamente conferita per il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento operativo;

o. utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.».

14.2 All'art. 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente comma:

«8.1 L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00, ove il sistema di cui essa dispone abbia capacità disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:

a. i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:

il servizio di stoccaggio di modulazione;

il servizio di stoccaggio minerario;

il servizio di stoccaggio strategico;

b. il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.»

14.3 All'art. 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:

«8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, le capacità di stoccaggio per tale servizio sono definite annualmente dalle imprese di stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.

8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto è offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15.».

14.4 L'art. 8, comma 8.2 è sostituito dal seguente comma:

«8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:

mette a disposizione su base annuale la capacità di iniezione sulla base del programma di cui al comma 8.5;

mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa capacità di erogazione distinta nella prestazione minima di punta giornaliera di erogazione, tenuto conto degli incrementi delle prestazioni minime derivanti dai nuovi investimenti, ai sensi del comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione;

mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacità di erogazione coerente con le caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le necessità di ricostituzione dei giacimenti;

definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacità di iniezione e di erogazione.».

14.5 All'art. 8, comma 8.4, lettera *a.*, la parola «capacità» è sostituita dalle parole «capacità di spazio di stoccaggio».

14.6 All'art. 8, dopo il comma 8.4, è aggiunto il seguente comma:

«8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorità, in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

14.7 All'art. 8, comma 8.5, la lettera *c.* è sostituita dalle seguenti lettere:

«*c.* la capacità di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione è ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, mentre nella fase di erogazione è resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;

d. la capacità di erogazione, conferita all'utente, è riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, in modo tale che al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di modulazione e minerario è pari alla capacità conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta dall'impresa di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto all'art. 10, comma 10.2-*bis*, l'impresa è tenuta a fornire all'Autorità ogni informazione utile a giustificarne lo scostamento.»

14.8 All'art. 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:

«8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 è incrementata annualmente del valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio incrementale di *working gas* destinato al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.

8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda disponibile una capacità di erogazione superiore alla prestazione di punta di cui al comma 8.5.1, l'eccedenza si configura come prestazione di extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi dell'art. 10-*bis*.».

14.9 All'art. 8, il comma 8.8, è sostituito dal seguente:

«8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione, e la documentazione necessaria a illustrare i costi connessi all'offerta di tali servizi. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.».

14.10 All'art. 8, il comma 8.9 è eliminato ed il successivo comma 8.10 è rinumerato in 8.9.

14.11 All'art. 9, comma 9.2, le parole «conferisce la capacità di spazio e di punta giornaliera» sono sostituite dalle parole «conferisce, anche disgiuntamente, la capacità di stoccaggio».

14.12 All'art. 9, dopo il comma 9.4, è aggiunto il seguente comma:

«9.4.1In sede di conferimento della capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:

a. ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in proporzione alla capacità di spazio conferita per il servizio di modulazione;

b. definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza tra la capacità conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera *a)*.

La capacità di iniezione per il servizio di modulazione è ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacità di spazio.».

14.13 All'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 10-*bis (Conferimento di capacità di erogazione per prestazioni di extra punta di erogazione)*. — 10.1-*bis* L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le prestazioni di *extra* punta di erogazione, ulteriori rispetto alle capacità di erogazione complessivamente conferita, e le conferisce con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e trasparenza.

10.2-*bis* Ai fini dell'offerta delle prestazioni di cui al comma 10.1-*bis*, la capacità di erogazione è valorizzata:

fino all'erogazione del 70% del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacità di erogazione complessivamente conferita;

fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacità di erogazione complessivamente conferita.

10.3-*bis* Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma 10.1-*bis* siano superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.».

14.14 All'art. 11, comma 11.1, le parole «in termini di spazio e di punta» sono eliminate e la parola «rete» è sostituita dalla parola «stoccaggio».

14.15 All'art. 14, dopo il comma 14.2 sono aggiunti i seguenti commi:

«14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacità di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessità di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilità all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacità conferita all'utente.

14.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di erogazione al fine di verificare utilizzi impropri delle capacità conferite ai sensi dell'art. 9, comma 9.2.».

14.16 L'art. 15 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 15 *(Corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi)*. — 15.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15.2 Nel caso l'utente utilizzi una capacità di iniezione superiore a quella conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di iniezione effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di iniezione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:

a. un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario f_{PI} di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f_{PI}), qualora la capacità di iniezione sia usata in eccesso per non più di otto giorni nel mese;

b. un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario f_{PI} in tutti gli altri casi.

15.3 Nel caso l'utente utilizzi una capacità di erogazione superiore a quella conferita, tenuto conto dei programmi di cui all'art. 8, comma 8.5 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di erogazione effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di erogazione disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:

a. un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f_{PE} di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f_{PE}), qualora la capacità di erogazione sia usata in eccesso per non più di due giorni nel mese;

b un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario f_{PE} in tutti gli altri casi.

15.4 Nel caso le quantità iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto alla capacità di spazio conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantità immessa in eccesso per ciascun mese:

a. nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S di cui all'art. 6, comma 6.1 della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario di spazio f_S);

b. nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S ;

c. nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S;

d. nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S.

15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver iniettato una quantità di gas superiore alla capacità di spazio conferita, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantità programmate dagli utenti del trasporto presso uno o più punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacità di stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.

15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S.

15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacità di spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S.

15.8 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i corrispettivi applicati all'utente in caso di prelievi in eccesso rispetto ai profili di utilizzo di cui all'art. 14, comma 14.4.

15.9 Nel caso le quantità di gas erogate da un utente risultino superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.10.

15.10 L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e

a. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:

versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 50/06;

b. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma per la capacità di erogazione di stoccaggio strategico, spettante all'utente ai sensi del decreto 27 marzo 2001.

15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati annualmente dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali è posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.

15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento per l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.

15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la facoltà di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.

15.15 In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f_{PE}.

15.16 Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni di cui all'art. 12, può entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura:

a. nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o cedere la capacità necessaria;

b. nei casi di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o cedere i volumi di gas necessari.».

Art. 15.

Modifiche alla deliberazione n. 166/05

15.1 La lettera *a)* dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata *i*, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita *j*, inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi addizionali dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo estivo, preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorità.».

15.2 La lettera *d)* dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 è sostituita dalla seguente lettera:

«*d)* sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito;».

15.3 All'art. 16, dopo il comma 16.1, è inserito il seguente comma:

«16.1.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all'impresa maggiore di trasporto le capacità conferite in iniezione al punto di interconnessione con gli stoccaggi.».

Art. 16.

Disposizioni finali

16.1 Il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 è differito al 24 marzo 2006 e il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione è differito di ulteriori 7 (sette giorni).

16.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, ad eccezione dell'art. 14, comma 14.16, della presente deliberazione che decorre a partire dal 1° aprile 2006.

16.3 La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

16.4 La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Milano, 3 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Durata in anni
Pozzi	60
Fabbricati	40
Condotte	40
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Sistemi di misura	20
Altre immobilizzazioni	10

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1950	32,9008	1965	24,2031
1951	30,8694	1966	23,5519
1952	30,6153	1967	22,7778
1953	31,1922	1968	22,2653
1954	31,6981	1969	21,0246
1955	31,6828	1970	18,5034
1956	30,7785	1971	17,3600
1957	29,9226	1972	16,6697
1958	30,6129	1973	13,7464
1959	30,8288	1974	10,6073
1960	29,5913	1975	9,1323
1961	28,5593	1976	7,5031
1962	27,3958	1977	6,3555
1963	25,3408	1978	5,5950
1964	24,2797	1979	4,8327
1980	3,8846	1994	1,3536
1981	3,1936	1995	1,3022
1982	2,7688	1996	1,2682
1983	2,4764	1997	1,2447
1984	2,2608	1998	1,2230
1985	2,0741	1999	1,2095
1986	1,9971	2000	1,1798
1987	1,9066	2001	1,1537
1988	1,7998	2002	1,1265
1989	1,7077	2003	1,1056
1990	1,6016	2004	1,0712
1991	1,5120	2005	1,0300
1992	1,4544	2006	1,0000
1993	1,3968		

06A02982

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 16 marzo 2006, n. **3/2006.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Associazione italiana editori;
UNIGEC-CONFAPI;
Unione stampa periodica italiana;
Federazione italiana editori giornali;
Federazione nazionale stampa italiana;
Associazione nazionale editoria periodica specializzata;
Sindacato nazionale scrittori;
Sindacato libero scrittori;
e, per conoscenza:
Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. Ministro;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

Si informa che, a seguito di quanto disposto all'art. 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'allegata tabella 3, il fondo istituito per la concessione dei predetti contributi è confluito in un «Fondo unico per trasferimenti correnti alle imprese» e l'importo corrispondente è stato ridotto, per l'esercizio finanziario 2006, ad € 1.456.000,00;

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2006, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2006.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'all. *B.*

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Registro nazionale della stampa è stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.

Si informa che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 16 marzo 2006

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SCALA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 2005

Testata della rivista .... ;

Proprietario o legale rappresentante della testata. (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) .... ;

Indirizzo* e tel. ....

Codice fiscale .... ;

Redazione - indirizzo e tel. .... ;

Direttore (se diverso dal responsabile) ....
direttore responsabile e indirizzo ....

Impresa editoriale .... ;

Indirizzo* e tel. .... ;

Codice fiscale .... ;

Stampatore .... ;

Periodicità .... ;

Tiratura media per numero di uscita .... ;

Importo abbonamento annuo .... ;

Anno di fondazione della rivista .... ;

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 2005 .... ;

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 2005 .... ;

Indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni .... ;

Data e numero di posizione presso il registro degli operatori di comunicazione (R O C) .... ;

Data e numero di registrazione presso il tribunale di .... ;

Modalita di pagamento (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata) ....
....
.... ;

Altre notizie eventuali ....
.... ;

Il proprietario o legale rappresentante del periodico
o dell'impresa editoriale che sia proprietaria della testata

Data ....

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 legge n. 67/1987;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli articoli 18 e 19, legge n. 416/1981, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese — in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via .... quale titolare/legale rappresentante dell'impresa ....

ragione sociale .... codice fiscale ....

partita IVA ....

Dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impresa .... svolge

regolarmente la propria attività presso la sede di .... via .... ed è iscritta al Registro delle imprese di .... al n. .... in data ....

oggetto sociale: ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dell'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso dì mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma ....

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

...l... sottoscrìtt.... .... in qualità di .... della impresa editoriale .... con sede a .... codice fiscale ....

in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2005;

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione .... in data .... quale editore de... periodic... appresso indicat .... :

1) « ....» registrato al Tribunale di ....

n. ...... inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

proprietario ....sede/residenza: ....

rappresentato legalmente da ....

nato a .... il .... residente a ....

editore: ....

sede/residenza ....

rappresentato legalmente da:...

direttore responsabile..

Residente a...

2) «..» registrato al Tribunale di ....

n. ...... inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

proprietario ....sede/residenza: ....

rappresentato legalmente da ....

nato a .... il .... residente a ....

editore: ....

sede/residenza ....

rappresentato legalmente da:...

direttore responsabile ....

residente a ....

ecc.

...l... sottoscritt... dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 416/1981, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data ....

Firma.............................

06A03006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 8 marzo 2006, concernente il completamento del Programma innovativo in ambito urbano «Contratti di quartiere 2».

Si comunica che gli importi riportati nelle premesse sottoindicati al decreto 8 marzo 2006, concernente il completamento del Programma innovativo in ambito urbano «Contratti di quartiere 2», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2006, si intendo così rettificati:

- alla fine della terzultima premessa, pubblicata alla pag. 46, seconda colonna, dove è scritto: « ...di euro 311.455.371.216;», leggasi: « ...di euro 311.455.371,216;»;

- nell'ultima premessa, pubblicata alla pag. 46, seconda colonna, dove è scirtto: « ...di euro *308.340.871.703, 84...*», leggasi: «... di euro *308.340.818,492...*» e dove è scritto: «... di euro *3.114.533.512, 16 ...*», leggasi: «... di euro *3.114.553,712, ...*».

06A03061

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo DNV-Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 10 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1º aprile 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

06A03009

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Technologica S.r.l., in Pero.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 10 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 febbraio 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

TECHNOLOGICA S.r.l. con sede legale in via Pisacane, 23 - 20016 Pero (Milano).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di un unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

06A03010

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zomacton».

Estratto provvedimento UPC/II/2248 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: ZOMACTON.

Confezione: 027743032/M - 1 flac. liof. 4 mg + 1 fiala solv. 3,5 ml.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0016/002/II/018, 1A/20.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica officina.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 6.1 e cambio del nome ed indirizzo di sito di produzione: da Wasserburger Arzneimittelwerk dr. Madaus Gmbh, Herderstrasse 2, 83512 Wasserburg, Germany a Wasserburger Arzneimittelwerk Gmbh, Herdestrasse 2 e Tegernau 18, 83512 Wasserburg, Germany.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02958

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pepciddual».

Estratto provvedimento UPC/R/33/2006 del 7 marzo 2006

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034785016/M - 6 compresse masticabili in blister pvc/aclar da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785028/M - 12 compresse masticabili in blister pvc/aclar da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785030/M - 6 compresse masticabili in strip blister paper/ldpe/al/eaa da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785042/M - 12 compresse masticabili in strip blister paper/ldpe/al/eaa da 10/800/165 mg.

Titolare A.I.C.: Mcneil S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0169/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Videx».

Estratto provvedimento UPC/II/2253 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

A.I.C. n. 028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

A.I.C. n. 028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

A.I.C. n. 028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

A.I.C. n. 028341131/M - polvere non tamponata 2 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341143/M - polvere non tamponata 4 g 1 flacone;

A.I.C. n. 028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone;

A.I.C. n. 028341168/M - 30 capsule gastroresistenti da 125 mg;

A.I.C. n. 028341170/M - 30 capsule gastroresistenti da 200 mg;

A.I.C. n. 028341182/M - 30 capsule gastroresistenti da 250 mg;

A.I.C. n. 028341194/M - 30 capsule gastroresistenti da 400 mg;

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/001,002,003,004,009,010,011,012,013,014,015/II/038

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Propess».

Estratto provvedimento UPC/II/2254 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: PROPESS.

Confezione: A.I.C. n. 033372018/M - 5 dispositivi vaginali 10 mg;

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0129/001/II/022, W15, W16.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto 4.3, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tramalin».

Estratto provvedimento UPC/II/2255 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: TRAMALIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035846017/M - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846029/M - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846031/M - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846043/M - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846056/M - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846068/M - 60 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846070/M - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035846082/M - 100 x 1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846094/M - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846106/M - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846118/M - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846120/M - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846132/M - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846144/M - 60 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846157/M - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846169/M - 100 x 1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846171/M - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846183/M - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846195/M - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846207/M - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846219/M - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846221/M - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846233/M - 100 x 1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0118/001-003/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: incremento delle dimensioni dei lotti del prodotto finito da 250.000 a 900.000, da 166,666 a 600.000 e da 125.000 a 450.000 rispettivamente per le compresse a rilascio prolungato di 100, 150 e 200 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02963

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Triasporin».

Estratto provvedimento UPC/II/2256 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: TRIASPORIN.

Confezioni: 027814021 - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/II/013

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3: aggiunta di due certificati di Suitability per il principio attivo, cambio del nome dell'eccipiente sorbitolo 70 a sorbitolo liquido, aggiornamento dell'eccipiente idrossipropil beta-ciclodestrina alla Farmacopea europea, aggiornamento del sistema di chiusura per la sicurezza dei bambini, aggiornamento dei dati di stabilità del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02964

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ectiva».

Estratto provvedimento UPC/II/2257 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: ECTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034438010/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438034/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438061/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438085/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034438097/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438111/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438147/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034438162/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0169/001-002/II/027, II/26, 1A/19, 1A/20, v07 N/01.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica officine.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 5.2.

Eliminazione dell'officina Laboratoires Knoll France, Cedex - Francia e modifica del nome dell'officina di produzione del prodotto finito da Bmc Ltd a Boots Company Plc - 1 - Thane Road West Nottingham NG23AA - Inghilterra, aggiunta del sito di confezionamento Abbott Laboratories Ltd. Qeenborough, Kent., UK.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02965

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reduxade».

Estratto provvedimento UPC/II/2258 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: REDUXADE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034437018/M capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437032/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437069/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437083/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034437095/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437119/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437145/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034437160/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0170/001-002/II/026, II/25, 1A/18, 1A/19, V10, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica officine.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 5.2.

Eliminazione dell'officina Laboratoires Knoll france, Cedex - Francia e modifica del nome dell'officina di produzione del prodotto finito da Bmc Ltd UK a Boots Company Plc -1 - Thane Road West Nottingham NG23AA - Inghilterra, aggiunta del sito di produzione del prodotto finito Abbott GmbH & Co, Knollstrasse, d-67061 Ludwigshafen (Germania).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per ll foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02966

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reductil».

Estratto provvedimento UPC/II/2259 dell'8 marzo 2006

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034439012/M - 28 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439036/M - 56 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439063/M - 98 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439087/M - 280 capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034439099/M - 28 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439113/M - 56 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439149/M - 98 capsule 15 mg in blister;

A.I.C. n. 034439164/M - 280 capsule 15 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Knoll Deutschland GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0168/001-002/II/030,II/29, 1A/21, 1A/22, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica officine.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 5.2.

Eliminazione dell'officina Laboratoires Knoll France, Cedex - Francia e modifica del nome dell'officina di produzione del prodotto finito da Bmc Ltd UK a Boots Company Plc - 1 - Thane Road West Nottingham NG23AA - Inghilterra.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Engerix B».

Estratto provvedimento UPC/II/2260 del 13 marzo 2006

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

A.I.C. n. 026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

A.I.C. n. 026653028/M -1 flac. monodose;

A.I.C. n. 026653030/M - 10 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653079/M - siringa preriempita sosp iniett 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp iniett 1 ml/20 mcg.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0009/001-002/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02959

Comunicato di rettifica concernente il provvedimento di variazione UPC/II/2166/2005 del 19 dicembre 2005, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Provisacor».

Nel provvedimento di variazione UPC/II/2166/2005 del 19 dicembre 2005, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Provisacor» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, alla pagina 46, ove è scritto:

«Confezioni:

035883469/M - "5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL;

035883471/M - "5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL;

035883483/M - "5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL;

035883495/M - "5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL;

035883507/M - "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL;

035883519/M - "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL;

035883521/M - "5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL;

035883533/M - "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL;

035883545/M - "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL;

035883558/M - "5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/AL;

035883560/M - "5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister AL/AL;

035883572/M - "5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL;

035883584/M - "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL;

035883596/M - "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in flacone HDPE;

035883608/M - "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE;

034921015/M - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

034921027/M - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;»,

leggasi:

«Confezioni:

035883014/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883115/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883127/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

035883141/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

035883279/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

035883281/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

035883293/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

035883305/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg».

06A02968

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e delle autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

In data 22 febbraio 2006, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)	UIL (firmato)
CIDA/enti locali (firmato)	CIDA (firmato)
DIRER/DIREL (firmato)	CONFEDIR (firmato)
CSA (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas-fisael, confail-unsiau, confill eell-cusal, usppi-cuspel-fasil fadel)	CISAL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 1°gennaio 2002-31 dicembre 2003.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO «REGIONI E AUTONOMIE LOCALI»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area dirigenziale 2ª, dell'art. 2, dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 2003.

Art. 3.

Conferma del sistema delle relazioni sindacali

1. È confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli da 4 a 9.

2. Il testo dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 è sostituito dal seguente: «Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attività».

Art. 4.

Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

1. Il testo dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1° aprile 1999 è sostituito dal seguente:

1. «I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.».

Art. 5.

Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

1. Il testo dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli enti con un numero di dirigenti in servizio non superiore a cinque unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, anche attraverso le loro articolazioni regionali o territoriali, o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.

2. I protocolli devono precisare:

a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto collettivo nazionale del lavoro e forme di rappresentanza delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 11, comma 2;

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;

d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;

b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;

c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;

d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.».

Art. 6.

Concertazione

1. Il testo dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 è sostituto dal seguente:

«1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La concertazione si effettua per le seguenti materie:

a) criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;

b) criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

c) criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 17;

d) criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.».

Art. 7.

Relazioni sindacali delle unioni di comuni

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono disciplinate dal titolo secondo del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso contratto collettivo nazionale del lavoro e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle derivanti dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro.

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 8.

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro — attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti — nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Per le finalità indicate nei commi precedenti sono istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici comitati paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale del lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5, possono concordare la costituzione di un unico comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento.

7. Gli enti favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.

8. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

Art. 9.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'A.R.A.N. si attiva autonomamente o su richiesta del comitato di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. È disapplicata la disciplina dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO III

Art. 10.

Affidamento incarichi dirigenziali

1. Il comma 1 dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale del lavoro 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 23-*bis*, comma 1, lettera *c)*.».

Art. 11.

Recesso dell'amministrazione

1. Il testo dell'art. 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 è sostituito dal seguente:

«4. La responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata:

a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

b) ovvero, per la inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.».

2. In caso di recesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, non si applica la disciplina dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. L'atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun ente ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.».

Art. 12.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il testo dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del 10 aprile 1996 è così sostituito:

«1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con revoca dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà, salvo che l'ente non intenda procedere ai sensi dell'art. 27.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell'art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, salva l'applicabilità dell'art. 27.

3. Fatta salva la applicazione dell'art. 27, resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere *a)*, *b)*, limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e 59, comma 1, lettera *a)*, limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettera *a)* e all'art. 316 del codice penale, lettere *b)*, e *c)*, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, salvo l'applicabilità dell'art. 27.

5. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'ente di recedere con le procedure di cui all'art. 27.

6. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 21, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

7. In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata, con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso», quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, con la formula il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

8. In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 5 e 7, il dirigente ha diritto all'affidamento di un incarico dirigenziale di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento della sospensione.

9. Il dirigente, licenziato ai sensi dell'art. 27, comma 2, a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria per la specifica gravità, se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima sede nonché in un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento.

10. Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente comma 9, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che gli sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, esclusi i compensi collegati agli incarichi. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.».

Art. 13.

Effetti degli accertamenti negativi

1. Dopo l'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-*bis (Effetti degli accertamenti negativi)*. — 1. Gli enti disciplinano gli effetti degli accertamenti negativi di cui all'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche misure nell'ambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravità dell'accertamento:

a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, per il personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con contratto a termine, un incarico dirigenziale sempreché detto conferimento sia consentito dalla normativa vigente nell'ente;

b) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;

c) sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-*ter*;

d) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell'art. 27.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Art. 23-*ter (Sospensione dagli incarichi dirigenziali).* — 1. Il dirigente può essere sospeso dall'incarico, per una durata massima di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-*bis*, comma 1, lettera *c)*.

2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui all'art. 21; nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dal medesimo ente o da altre pubbliche amministrazioni.

3. L'accettazione di un nuovo incarico determina il venire meno della sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.

4. Prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale secondo l'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999; in tal caso l'importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 17, può essere elevato sino a 36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto.».

2. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell'art. 23, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 14.

Comitato dei garanti

1. Nel comma 2 dell'art. 15, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione: «I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» è sostituita come segue: « I provvedimenti previsti dall'art. 23-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 è inserito il seguente: «3. Il Comitato dei garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia».

Art. 15.

Risoluzione consensuale

1. Il comma 3 dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 è sostituito dal seguente:

«3. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.».

Art. 16.

Eccedenze di personale dirigenziale

1. Qualora per effetto dei processi di riorganizzazione, si vengano a creare le condizioni per una eccedenza di personale dirigenziale — secondo la disciplina dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 — l'ente informa i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 ed i dirigenti interessati prima della decisione di collocamento in disponibilità. Se l'eccedenza rilevata riguarda almeno dieci dirigenti, trova applicazione la disciplina dell'art. 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. La disciplina della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, come integrata dall'art. 15, può trovare applicazione anche nei confronti dei dirigenti in eccedenza.

Art. 17.

Clausola di salvaguardia

1. La contrattazione decentrata integrativa deve stabilire il termine finale di applicazione della disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. Ove la contrattazione decentrata integrativa non abbia stabilito il termine, esso non può superare la scadenza naturale del periodo temporale di conferimento dell'incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico.

2. La disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002 non trova applicazione nell'ipotesi prevista dall'art. 23-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.

Art. 18.

Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario

1. Il dirigente può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto ministeriale 7 luglio 1999), a condizione che le relative attività siano svolte al di fuori dei vincoli e degli impegni derivanti dall'incarico ricoperto e siano comunque conciliabili con la natura e la rilevanza del medesimo incarico.

Art. 19.

Prestazioni assistenziali e previdenziali

1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lettera *a)* e comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale.

Art. 20.

Assenze per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero

1. I dirigenti della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, hanno diritto ad assentarsi per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico affidato.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 21.

Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare è incrementato, tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.

2. Ai sensi del comma 1, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 1, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1º gennaio 2002, € 86,00;

b) dal 1º gennaio 2003, € 79,00.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. A seguito della applicazione della disciplina dei commi 1 e 2, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal 1° gennaio 2003, è rideterminato in € 38.296,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.

4. È confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

Art. 22.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art. 21 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 23.

Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data del 1° gennaio 2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 9.299,77 e nel valore massimo di € 42.869,47; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art. 27, comma 5 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri per il finanziamento dei due predetti compensi, definiti dalla contrattazione integrativa decentrata, vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *g)* del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti.

5. Negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi stabiliti autonomamente dagli enti nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 24.

Retribuzione di posizione

1. Al comma 5, dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione iniziale «I comuni e le camere di commercio» è sostituita come segue: «Gli enti del comparto».

2. È disapplicata la disciplina dell'art. 27, comma 6, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Art. 25.

Incarico di vice-segretario

1. Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

Art. 26.

Invalidi per servizio

1. In favore dei dirigenti riconosciuti, con provvedimento formale, invalidi o mutilati per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% o dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda per l'attribuzione di detto incremento, a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Le parti si impegnano ad avviare, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, un separato negoziato per la verifica della congruenza dell'attuale regime della risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in relazione agli effetti derivanti dai processi di riorganizzazione degli enti del comparto e delle conseguenti modifiche al regime stesso.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti condividono l'esigenza di una ampia valorizzazione professionale ed economica del personale della categoria D, già in servizio presso gli enti del comparto.

In relazione a tale finalità, le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, abbiano previsto e disciplinato, attraverso gli strumenti regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti ed in coerenza con la norma di rinvio contenuta nell'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001, il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine al personale della categoria D, secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano sulla necessità della presenza di efficaci sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza, presso gli enti del comparto, nel rispetto dei principi e criteri fissati dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dall'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000.

In tale prospettiva, concordano altresì nel ritenere che gli organismi di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti degli enti, debbano essere costituiti da soggetti in possesso di una effettiva e comprovata qualificazione e capacità professionale nella specifica materia.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti concordano che il presente contratto collettivo si applica ai dirigenti direttori del corpo dei controllori delle case da gioco.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall'art. 26, comma 1, lettera *e)* del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, ricomprendono, oltre quelle già espressamente indicate e sempre a titolo meramente esemplificativo, anche quelle derivanti dall'applicazione: dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 59, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 446/1997 (recupero evasione ici); dell'art. 12, comma 1, lett. *b)* del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

Dichiarazione congiunta n. 5

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.

Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:

la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;

il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;

il rispetto dei diversi livelli istituzionali;

il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi:

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale.

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del dirigente del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.

Formazione e sviluppo professionale.

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento e di qualificazione, rivolti alla valorizzazione professionale del dirigente anche ai fini dello sviluppo della capacità di gestire iniziative di miglioramento ed innovazione destinati a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo ed efficacia.

Dichiarazione congiunta n. 6

Le parti congiuntamente prendono atto che l'art. 37, comma 1, lettera *d)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; conseguentemente, nell'articolazione e nella graduazione della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale dell'area della vigilanza, gli enti valorizzano in modo specifico le particolari responsabilità e funzioni di cui alla citata legge n. 65/1986, così come previsto dall'art. 37 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.

Dichiarazione congiunta n. 7

Le parti, in considerazione del ritardo con cui si perviene al presente rinnovo contrattuale, convengono che le risorse di cui all'art. 23, comma 3 vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, in eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti in materia di individuazione e ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e di articolazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, le quali restano integralmente confermate a regime.

Dichiarazione congiunta n. 8

Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità di affrontare, nella tornata contrattuale del biennio economico 2004-2005, le problematiche connesse all'attivazione di polizze che assicurino ai dirigenti interventi integrativi rispetto a quelli erogati dal servizio sanitario nazionale per la tutela della salute e l'assistenza di malattia.

Dichiarazione congiunta n. 9

Con riferimento all'art. 22, le parti concordano nel ritenere che gli incrementi dello stipendio tabellare risultanti dalla applicazione dell'art. 21, hanno effetto su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.

Dichiarazione congiunta n. 10

Le parti si danno reciprocamente atto che molte delle nuove disposizioni contrattuali sono state predisposte con la tecnica dell'inserimento, con la collocazione delle stesse anche nel corpo di articoli - del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1996, e che, pertanto, poiché alcuni dei suddetti articoli erano già stati modificati per effetto del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, al fine di evitare ogni possibile dubbio o incertezza, si è proceduto a richiamare nelle nuove disposizioni anche le modificazioni o integrazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

Trattandosi di un problema di mero coordinamento formale di testi contrattuali succedutisi nel tempo, non implicante alcun errore di richiamo o di stesura del nuovo testo contrattuale, le parti dichiarano che lo stesso sarà risolto definitivamente in sede di predisposizione del testo unico delle disposizioni contrattuali concernenti l'Area della dirigenza del comparto regioni-autonomie locali.

Dichiarazione congiunta n. 11

Le parti congiuntamente dichiarano che l'art. 23, comma 1, non modifica e non incide in alcun modo sugli effetti applicativi dell'art. 1, comma 3, lettera *e)* del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, relativo all'area della dirigenza del Comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2000-2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pertanto, gli enti e le amministrazioni del Comparto, applicano l'incremento di € 520 annui introdotto dall'art. 23, comma 1, con riferimento al valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale conseguente alla riduzione derivante dall'applicazione del citato art. 1, comma 3, lettera *e)* del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, salvo che, successivamente e prima della stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, non si siano verificate le condizioni per un riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati, a seguito di legittimi incrementi delle risorse aventi carattere di stabilità destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.

N. 1.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

Si prende atto che uno degli aspetti più richiamati dalla DIRER-DIREL, sia nella piattaforma contrattuale che nel corso delle trattative sindacali, cioè la revisione delle relazioni sindacali, non ha trovato il consenso della controparte. In particolare non è stata accolta l'introduzione della contrattazione per le innovazioni organizzative e tecnologiche così come già consentito ad altre amministrazioni ad esempio i Ministeri.

N. 2.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

DIRER-DIREL e CONFEDIR prendono atto che continua a permanere una situazione di anomalia nelle relazioni sindacali rispetto alle altre aree dirigenziali del pubblico impiego . In particolare rimane uno stato di indeterminatezza per l'istituto della consultazione di cui all'art. 3, comma due, lettera F, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.

N. 3.

Dichiarazione a verbale direr-direl confedir

In relazione all'art. 16 si ritiene che il numero dei dirigenti interessati all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 non possa essere pari a dieci in quanto l'art. 33 si riferisce alla dotazione organica complessiva di tutto il personale. Il numero congruo per i dirigenti non dovrebbe essere superiore a tre unità.

06A02969

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601070/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE